

RESOCONTO STENOGRAFICO

297ª SEDUTA

MARTEDI 24 LUGLIO 1990

Presidenza del Presidente LAURICELLA
 indi
 del Vicepresidente ORDILE
 indi
 del Vicepresidente DAMIGELLA

INDICE

Assemblea Regionale	
(Comunicazione delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo in ordine al programma dei lavori parlamentari)	
PRESIDENTE	10485
Congedi	10486
Disegni di legge	
(Annunzio di presentazione)	10486
«Provvedimenti in favore dell'Associazione Centro attrezzature residenziali culturali educative siciliane (A.R.C.E.S.)» (655/A) (Discussione):	
PRESIDENTE	10489
ORDILE (DC), relatore	10489
«Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate» (760/A - Norme stralciate) (Discussione):	
PRESIDENTE	10494, 10506, 10507, 10511, 10513, 10520, 10531, 10533, 10534
MAZZAGLIA (PSI), relatore	10494, 10504
CUSIMANO (MSI-DN)	10494
CHESSARI (PCI)	10497, 10532, 10536
D'URSO SOMMA (PLI)	10498
PIRO (Verdi Arcobaleno)*	10500, 10511, 10520
SCIANGULA, Assessore per il bilancio e le finanze	10504, 10512, 10521
BONO (MSI-DN)	10507
CRISTALDI (MSI-DN)	10506
LA PORTA (PCI)	10533
FIRRARELLO (DC)	10533
NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione	10534
NATOLI (Gruppo misto)	10536
Interrogazioni	
(Annunzio)	10487
(Comunicazione di risposte in Commissione)	10487
(Svolgimento):	

PRESIDENTE	10490
MERLINO, Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti	10491, 10492, 10493
RAGNO (MSI-DN)	10491
COLOMBO (PCI)	10492
GRAZIANO (DC)	10494
Mozioni	
(Annunzio)	10488
(Rinvio della determinazione della data di discussione):	
PRESIDENTE	10489
Sull'emergenza idrica nel Ragusano	
PRESIDENTE	10539
AIELLO (PCI)*	10539
NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione	10539

(*) Intervento corretto dall'oratore

La seduta è aperta alle ore 17,10.

FERRANTE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Comunicazione delle determinazioni della Conferenza dei capigruppo in ordine al programma dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Comunico le determinazioni della Conferenza dei capigruppo in ordine al programma dei lavori parlamentari:

«La Conferenza dei presidenti dei Gruppi par-

lamentari, riunitasi oggi 24 luglio 1990, alle ore 11,45, sotto la presidenza del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana onorevole Lauricella, e con la partecipazione del Presidente della Regione, onorevole Rosario Nicolosi, e del Vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana onorevole Damigella, ha stabilito quanto segue:

1) quanto al rinnovo delle Commissioni provinciali di controllo, ha concordato (con il parere favorevole del Governo e degli onorevoli Capitummino, Palillo e Martino, i quali hanno manifestato pieno apprezzamento alla proposta del Presidente, con la riserva dell'onorevole Capodicasa, il quale, nel collegare tale differimento alla verifica politica in corso, ha evidenziato l'opportunità di rispettare i tempi in precedenza stabiliti, con le osservazioni dell'onorevole Cusimano che ha dichiarato di accettare la proposta del Presidente solamente perché essa prevede che una volta iscritto tale argomento all'ordine del giorno non si potrà procedere oltre fino a quando non si siano esaurite le procedure di elezione, e con le considerazioni dell'onorevole Piro che, ravvisando come atto dovuto l'elezione delle Commissioni provinciali di controllo, non ha aderito alla proposta di rinvio avanzata dalla Presidenza, in quanto, a suo giudizio, non esiste l'obiettiva garanzia politica di pervenire all'effettivo rinnovo alla ripresa autunnale) di procedere alla elezione delle Commissioni provinciali di controllo nella prima seduta della prossima sessione, fermo restando che nessun altro argomento potrà trovare ingresso all'ordine del giorno prima dell'esaurimento delle procedure di elezione;

2) quanto all'ordine del giorno d'Aula, ha deciso di inserirvi, in aggiunta a quelli già iscritti, i seguenti disegni di legge, nell'ordine indicato dalla Presidenza:

a) numero 720/A: «Norme modificative ed integrative della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e delle leggi regionali 23 gennaio 1957, n. 2, 27 dicembre 1969, n. 52 e 5 marzo 1979, numero 18 in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro»;

b) numero 866/A: «Interventi finanziari urgenti per l'Ente minerario siciliano e società collegate e Azasi» (con le eventuali integrazioni di carattere finanziario proposte dal Governo);

c) numero 495/A: «Interventi nel settore delle opere pubbliche»;

d) numeri 865 - 781 - 95/A: «Modificazioni ed integrazioni alla legislazione regionale in materia di pesca»;

e) numero 873/A: «Norme urgenti per il rifinanziamento della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e dell'articolo 19 della legge regionale 8 agosto 1985, numero 34, concernenti interventi per i centri storici di Ragusa Ibla e Agrigento»;

f) numero 635/A: «Ulteriori disposizioni per l'attuazione delle leggi regionali 6 maggio 1981, numero 87 e 25 marzo 1986, numero 14, recanti interventi e servizi a favore degli anziani»;

3) quanto alla chiusura della sessione, ha sottolineato l'esigenza di rispettare il deliberato d'Aula, convenendo di prolungare l'orario delle sedute e, ove necessario, di proseguire l'attività legislativa sino a sabato 28 prossimo venturo».

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo gli onorevoli: Lombardo Raffaele e Plumari per l'odierna seduta; Lo Curzio e Ravidà per la seduta di oggi e per quelle di domani.

Non sorgendo osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

«Interventi a sostegno delle cooperative a maggiore prevalenza giovanile» (877), dagli onorevoli Culicchia, Tricoli, Galasso, Burgaretta Aparo, Burtone, Gentile, Grillo, Gueli, Macaluso, Magro, Ordile, Sardo Infirri, Stornello, in data 19 luglio 1990;

«Istituzione dei comitati territoriali per il controllo dell'Aids» (878), dagli onorevoli Xiumè, Virga, Cusimano, Bono, Cristaldi, Paolone, Ragnò, Tricoli, in data 19 luglio 1990;

— «Norme in tema di ordinamento delle au-

tonomie locali nella Regione siciliana» (879), dal Presidente della Regione (Nicolosi Rosario) su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali (La Russa), in data 23 luglio 1990;

— «Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1990. Assestamento» (880), dal Presidente della Regione (Nicolosi Rosario) su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze (Scianguola), in data 24 luglio 1990.

Comunicazione di risposte ad interrogazioni rese nelle competenti Commissioni legislative.

PRESIDENTE. Comunico che sono state rese dall'Assessore per la sanità le risposte in Commissione alle seguenti interrogazioni:

numero 1064: «Istituzione di uno sportello Cau o almeno di un recapito periodico ad Assoro (Enna)», dell'onorevole Piro, per la quale lo stesso si è dichiarato soddisfatto;

numero 1120: «Provvedimenti per evitare la chiusura degli ambulatori di oculistica dell'ospedale S. Marta di Catania - Unità sanitaria locale numero 35», degli onorevoli Gulino e altri, per la quale lo stesso ha preso atto;

numero 1302: «Nuove misure per una migliore regolamentazione dei corsi di aggiornamento per il personale medico», dell'onorevole Piro, per la quale lo stesso si è dichiarato soddisfatto;

numero 1326: «Verifica di legittimità della procedura seguita dal presidente del comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale numero 34 di Catania in ordine alla copertura di un posto di primario», degli onorevoli Gulino e altri, per la quale lo stesso ha preso atto;

numero 1480: «Provvedimenti per ristabilire e garantire idonee condizioni di lavoro presso il presidio ospedaliero di Randazzo - Unità sanitaria locale numero 39 e per individuare eventuali responsabilità connesse», dell'onorevole Piro, per la quale lo stesso si è dichiarato soddisfatto;

numero 2218: «Motivi del trasferimento di personale già in servizio presso il servizio Cau del comune di Galati Mamertino (Messina) -

Unità sanitaria locale numero 48», degli onorevoli Gulino e altri, per la quale lo stesso si è dichiarato soddisfatto.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate.

FERRANTE, *segretario*:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i lavori pubblici, per sapere se siano a conoscenza delle notizie riportate dalla stampa secondo cui a Marina di Ragusa si lavora da più di un anno e mezzo ad un costruendo discusso porto turistico, senza che esistano un progetto definitivo e le relative autorizzazioni dell'Assessorato dei lavori pubblici; nonché per sapere quale sia la verità dei fatti e tranquillizzare, anche con un tempestivo comunicato ufficiale, la giusta preoccupazione della popolazione iblea» (2275). (*L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza*).

XIUMÈ.

«Al Presidente della Regione, per sapere se sia a conoscenza della drammatica situazione in cui versa il comune di Ravanusa dove l'acqua viene distribuita a turni di 20/22 giorni;

per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per evitare che, nell'imminenza del ritorno di migliaia di emigrati, il persistere di tale drammatica situazione inneschi elementi di grave turbativa dell'ordine pubblico» (2277).

CAPODICASA - GUELI - RUSSO.

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'industria e all'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, per sapere:

— se siano a conoscenza dei fatti e dei comportamenti gravissimi posti in essere dalla "CO.M.ATT." di Misterbianco (Catania) sia con riferimento alla gestione della forza-lavoro impiegata in fabbrica, sia all'uso dissennato delle risorse pubbliche percepite;

— se siano a conoscenza del fatto che i 180 lavoratori impiegati tra il 1974 e il 1976 si so-

no ridotti agli attuali 60 a seguito di uno stillicidio di licenziamenti attuati al di fuori di ogni corretto rapporto contrattuale e sindacale, fino al licenziamento di 10 unità intimato nel giugno del 1980;

— se siano a conoscenza del fatto che la minaccia di questi ultimi licenziamenti ha determinato uno stato di gravissima tensione tra i lavoratori al quale la "CO.M.ATT." ha risposto con atteggiamenti arroganti ed inaccettabili, tali da indurre i lavoratori ad intraprendere dure azioni di lotta;

— se siano a conoscenza del fatto che tale arbitraria politica del personale si è accompagnata all'ancora più spavalda gestione dei finanziamenti percepiti in base alle leggi regionali; ed in particolare se siano a conoscenza del fatto che la "CO.M.ATT." ha proceduto alla vendita di macchinari e strumenti acquistati con finanziamenti regionali per la verniciatura, per le mense aziendali o per il reparto zincato (profilatrici);

— se siano a conoscenza del fatto che la "CO.M.ATT.", resistendo ad ogni invito, proveniente dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali, di instaurare corrette e moderne relazioni industriali, ha scelto la strada dei comportamenti autoritari, arbitrari ed illegali;

per conoscere:

— i finanziamenti accordati alla "CO.M.ATT." a qualunque titolo dalla Regione e dall'Ircac dal 1974 ad oggi;

— quali provvedimenti intendano adottare con la massima urgenza per impedire che i minacciati 10 licenziamenti vengano attuati e ciò anche con riferimento alle reali esigenze produttive di sviluppo di un'azienda che rappresenta una risorsa irrinunciabile nel fragile tessuto produttivo catanese;

— quali provvedimenti intendano assumere con la massima urgenza per indurre la "CO.M.ATT.", che largamente ha usufruito e usufruisce di finanziamenti pubblici regionali, a ripristinare in azienda rapporti corretti e sereni con i lavoratori e con i sindacati, attraverso la rigorosa applicazione delle leggi e dei contratti a difesa dei lavoratori» (2278).

LAUDANI - PARISI - GULINO -
D'URSO - DAMIGELLA - AIELLO.

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora annunziate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'interrogazione con richiesta di risposta scritta presentata.

FERRANTE, *segretario*:

«All'Assessore per l'agricoltura e le foreste, per sapere:

— se sia a conoscenza del malumore esistente tra gli operatori che sin dal 1976 attendono l'approvazione delle istanze presentate in forza dell'articolo 10 della legge regionale numero 36 del 1976 che, pare, non sia mai stato "finanziato", spingendo gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura a non avviare nemmeno l'istruttoria;

— in particolare, quali siano le ragioni per le quali l'istanza presentata dal signor Cucchiara Pietro, protocollo generale d'entrata numero 19758 del 25 maggio 1983, tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trapani, non è stata mai istruita;

— se non ritenga che i piccoli allevatori, singoli o associati, debbano essere posti nella condizione di potere realizzare idonei ricoveri per il bestiame da loro allevato;

— quali iniziative intenda adottare perché le istanze presentate in forza dell'articolo 10 della legge regionale numero 36 del 1976 vadano a buon fine» (2276). (*L'interrogante chiede risposta con urgenza*).

CRISTALDI.

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura della mozione presentata.

FERRANTE, *segretario*:

«L'Assemblea regionale siciliana

premesso che la crisi idrica in Sicilia ha raggiunto livelli drammatici, provocando la reazione esasperata dei cittadini che, alle promesse della pubblica Amministrazione, non vedono se-

guire fatti concreti che lascino sperare in un'inversione di tendenza;

considerato che la rabbia della gente per la mancanza d'acqua si traduce in continue manifestazioni che già sono sfociate nella rivolta di Ribera e che, in assenza di immediate soluzioni, rischiano di pregiudicare l'ordine pubblico e la civile convivenza in tutta l'Isola;

constatato che l'emergenza idrica non arriva all'improvviso, ma è la naturale conseguenza di decenni di disinteresse da parte del potere politico;

rilevato che l'inefficienza degli enti preposti all'erogazione dell'acqua, l'inquinamento delle falde idriche, le colossali perdite nelle reti di distribuzione si traducono, oltretutto, in ingenti danni anche economici;

impegna il Presidente della Regione

a riferire urgentemente all'Assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione delle iniziative adottate o da adottare per fronteggiare l'emergenza idrica in Sicilia;

invita il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana

ad istituire una commissione di inchiesta, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento interno, con l'incarico di accertare lo stato di realizzazione dei progetti per le opere di captazione, raccolta e distribuzione dell'acqua in Sicilia» (99).

CRISTALDI - CUSIMANO - RAGNO
- VIRGA - BONO - PAOLONE - TRI-
COLI - XIUMÈ.

PRESIDENTE. La mozione ora annunciata sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva perché se ne determini la data di discussione.

Rinvio della determinazione della data di discussione di mozioni.

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: Determinazione della data di discussione delle mozioni numeri 7, 9, 10, 13, 15, 21, 22, 23, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74,

75, 76, 77, 79, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 e 98.

Non avendo ancora la Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari determinato la data di discussione delle predette mozioni, le stesse rimangono iscritte all'ordine del giorno.

Discussione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno: Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma terzo, del Regolamento interno, di interrogazioni (Rubrica «Turismo»).

Data l'assenza momentanea dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti onorevole Merlino, il punto terzo dell'ordine del giorno è accantonato.

In riferimento ai punti da quattro a dodici il Presidente ribadisce quanto deliberato stamattina in sede di Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari.

Si passa, pertanto, al punto tredici dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Discussione del disegno di legge «Provvedimenti in favore dell'Associazione centro attrezzature residenziali culturali residenziali culturali educative siciliane (ARCES)» (655/A).

PRESIDENTE. Rimanendo accantonato il seguito della discussione del disegno di legge numero 661/A: «Incremento del fondo destinato allo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani», si procede alla discussione del disegno di legge numero 655/A: «Provvedimenti in favore dell'Associazione Centro attrezzature residenziali culturali residenziali culturali educative siciliane (ARCES)», posto al numero 2.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il relatore, onorevole Ordile, ha facoltà di svolgere la relazione.

ORDILE, *relatore*. Dichiaro di rimettermi al testo della relazione scritta.

PRESIDENTE. Non avendo alcuno chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 1.

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'anno 1990, all'associazione Centro attrezzature residenziali culturali educative siciliane (ARCES), avente sede in Palermo, un contributo annuo di lire 400 milioni, quale concorso della Regione alle attività ordinarie».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 2.

1. L'erogazione del contributo di cui all'articolo 1, da effettuarsi in unica soluzione, è condizionata alla presentazione da parte dell'ARCES della relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e del programma da svolgere nell'anno per il quale si chiede il contributo, da cui risulti lo svolgimento di corsi seminari aperti a studenti non residenti, nonché di corsi di orientamento per la scelta della professione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 3.

1. All'onere di cui all'articolo 1 si provvede

per l'anno 1990 con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

2. L'onere predetto trova altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione mediante riduzione del progetto 01.02 - riforma amministrativa centrale e periferica - codice 1021».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

La votazione finale del disegno di legge numero 655/A sarà effettuata in una seduta successiva.

Presidenza del Vicepresidente ORDILE

Svolgimento di interrogazioni della rubrica «Turismo».

PRESIDENTE. Essendo in Aula l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, onorevole Merlino, si passa al punto terzo dell'ordine del giorno: Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma terzo, del Regolamento interno, di interrogazioni (Rubrica «Turismo»).

Si procede allo svolgimento dell'interrogazio-

ne numero 1601 «Sospensione di ogni forma di contributo regionale in favore dell'Unione sportiva Roccese di Roccavaldina, nelle more dell'accertamento della regolarità della gestione amministrativa e del rispetto degli adempimenti statutari», dell'onorevole Ragno.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

FERRANTE, *segretario*:

«All'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, premesso che:

— la "Unione sportiva Roccese" di Roccavaldina, che riceve annualmente contributi dalla Regione siciliana, pare versare in stato di completa illegittimità in quanto risulterebbe che dal 1972 ad oggi manca il riscontro di qualsiasi bilancio annuale preventivo e consuntivo e di documenti contabili in genere;

— non sono stati mai nominati dall'assemblea dei soci i tre revisori dei conti;

— manca un elenco ufficiale del numero e dei nominativi dei soci;

— l'assemblea generale non è stata mai convocata dalla costituzione dell'associazione ad oggi, nonostante lo statuto preveda almeno una convocazione annuale dell'organo;

— conseguentemente, non sono stati mai eletti gli altri organi previsti dallo statuto dell'associazione;

— nonostante tale paventata situazione di illegalità, la suddetta associazione ha ricevuto in passato e tuttora riceve contributi regionali erogati dall'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;

per sapere;

— se risponda a verità quanto sopra rassegnato;

— se non ritenga opportuno sospendere allo stato qualsiasi erogazione di contributi in favore della U.S. Roccese di Roccavaldina in attesa di accertare la regolarità della gestione dell'associazione suddetta in ordine al suo regolare funzionamento, al rispetto degli adempimenti statutari ed alla trasparenza nella gestione» (1601).

RAGNO.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha facoltà di rispondere.

MERLINO, *Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nelle more dell'accertamento in rapporto alla interrogazione, devo far presente che la regolarità degli atti amministrativi della società sportiva viene attestata dalla Federazione italiana gioco calcio. Comunque, a seguito di quanto è stato comunicato, da una parte è stata data notizia alla Federazione per accertamenti più approfonditi e, per quanto riguarda l'Assessorato, si sono sospesi i contributi in attesa che la Federazione risponda in merito a questo approfondimento richiesto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ragno per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

RAGNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi dichiaro soddisfatto per quanto riguarda il provvedimento preso dall'Assessore in ordine alla sospensione del contributo alla associazione «Roccese» di Roccavaldina, in attesa che la Federazione italiana gioco calcio accerti e verifichi la regolarità dell'associazione stessa.

Vorei, però, fare presente che mi sembra un po' troppo superficiale affidarsi esclusivamente al visto o al parere della Federazione italiana gioco calcio; ritengo che l'Assessore debba anche controllare e vigilare sull'attività di questa associazione, cui vengono erogati dei contributi, al fine di accertare effettivamente...

MERLINO, *Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti*. Le associazioni sono seimila!

RAGNO. Mi rendo conto della difficoltà, però affidarsi completamente ad un visto o ad un parere, magari non suffragato da supporti di obiettività e di certezze, mi sembra una cosa un po' sconveniente.

Comunque, nei limiti del possibile, invito l'Assessore a svolgere un controllo per evitare che si eroghino dei contributi ad associazioni che effettivamente non convocano l'assemblea dei soci, non so da quanto tempo, non hanno gli organi in regola e quindi possono essere destinatarie di contributi e di somme di denaro senza offrire le necessarie garanzie. Infatti, di fronte alla mancanza di un bilancio e di un ren-

dicono preciso, si può anche restare perplessi sulla effettiva utilizzazione degli stessi fondi per gli scopi istituzionali e nell'interesse della società stessa.

PRESIDENTE. Si passa allo svolgimento dell'interrogazione n. 1630 «Avvio delle procedure per l'affidamento dell'incarico per la futura predisposizione del piano regionale dei trasporti», degli onorevoli Colombo e D'Urso.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

FERRANTE, segretario:

«All'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, premesso che risulta essere stato affidato un incarico ad un professionista catanese per un'indagine sullo stato della viabilità in Sicilia, indagine che dovrebbe servire da supporto alla predisposizione del Piano regionale dei trasporti;

considerato che la predisposizione di detto piano dei trasporti deve essere affidata a società di esperienza nazionale, la quale non può non far precedere la formulazione delle indicazioni di piano dei necessari studi preliminari concernenti anche quelli dello stato della viabilità in Sicilia;

ritenuto che, alla luce di quanto sopra, l'affidamento dell'incarico al professionista rappresenta uno spreco di risorse finanziarie che può giustificarsi solo con la necessità di gratificare munificamente l'incaricato stesso;

per sapere se non intenda revocare l'incarico affidato e procedere speditamente allo svolgimento delle procedure per l'affidamento dell'incarico per lo studio del Piano regionale dei trasporti, la cui mancanza penalizza sempre più la Sicilia» (1630).

COLOMBO - D'URSO.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha facoltà di rispondere.

MERLINO, Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire anzitutto che non risulta a questo ufficio che sia stato affidato un incarico preliminare a un professionista catanese. D'altra parte ogni questione preliminare si può ritenere ormai superata dal momento che

il piano dei trasporti è stato affidato, come dice la stessa interrogazione, a società di esperienza nazionale, e dato che è in corso di redazione, a norma della legge che l'ha definito, e che sarà consegnato, credo, nella bozza preliminare, a giorni, durante questo stesso mese di luglio.

Quindi, per quanto riguarda il conferimento a un professionista di un incarico preliminare, la cosa non risulta a questo Assessorato; per quanto riguarda il piano dei trasporti, esso è in corso di redazione, e credo che a giorni ne avremo la presentazione ufficiale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di non potere che esprimere piena insoddisfazione per la risposta che l'onorevole Assessore ha fornito all'interrogazione, che poneva la domanda del perché sia stato affidato un incarico ad un professionista catanese per una indagine sullo stato della viabilità in Sicilia; indagine che doveva essere preliminare e da supporto alla predisposizione del piano regionale dei trasporti.

Non risulterà all'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti che è stato affidato questo incarico, perché dalle notizie che ho attinto dopo la presentazione della interrogazione, oramai più di un anno fa, risulta che l'incarico sia stato affidato direttamente dalla Presidenza della Regione; così come credo nel frattempo siano stati operati altri atti, sempre con finalità di supporto alla predisposizione del piano regionale dei trasporti, quale quello, ad esempio, dell'acquisto di uno studio predisposto da un centro regionale, presieduto dall'onorevole Rubino, che si occupa di trasporti. Mi sembra che tale studio sia stato venduto perché fosse utilizzato, appunto, dalla società. Tutta l'attività che si è svolta finora in funzione del piano regionale dei trasporti, a me sembra sia prevalentemente e preminentemente rivolta a dare incarichi, a garantire parcelle ad una serie di professionisti, di studi e di centri di ricerca siciliani.

La verità è che il piano regionale dei trasporti ancora non viene fuori. Ora, non è possibile che una occasione come quella del piano regionale dei trasporti — una cosa seria, necessaria per dotare la Regione siciliana di uno strumento

indispensabile per definire una propria politica nel campo dei trasporti — venga invece utilizzata come uno strumento piegato alle esigenze del Governo di farsi una serie di clienti, di amicizie, con il pretesto di studiare il piano regionale dei trasporti.

Non risulterà all'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, ma risulta al sottoscritto che questo professionista (mi è sfuggito il nome, dopo un anno) è stato incaricato dalla Presidenza della Regione di predisporre lo studio sulla viabilità, sulla consistenza delle strade statali, delle strade comunali, provinciali e intercomunali, studio che doveva poi essere fornito alla società che aveva il compito di redigere il piano regionale dei trasporti.

Siccome questo è avvenuto, io mi chiedo: ma il rapporto tra Regione e società che deve predisporre il piano regionale dei trasporti, presupponeva che la Regione fornisse una serie di studi propedeutici a questa società? No!, perché la società doveva predisporre essa stessa (per quello che io conosco della convenzione intercorsa tra Regione e società incaricata di predisporre questo piano) gli studi, gli accertamenti, le verifiche, le indagini sulla base delle quali doveva fornire le ipotesi di sviluppo del settore dei trasporti.

Quindi sono insoddisfatto e rimango insoddisfatto del fatto che la Regione siciliana, anche se trattasi di una Amministrazione diversa da quella del turismo e trasporti che è delegata al settore, abbia utilizzato finora il piano regionale dei trasporti per farne merce e strumento per la creazione di amicizie e clientele.

È la dimostrazione, purtroppo, che in questa circostanza, così come la Presidenza della Regione, ogni tanto interrogata o interpellata, affida agli assessori competenti la risposta, forse era il caso che l'Assessorato dei trasporti e del turismo delegasse la Presidenza, per rispondere a questa interrogazione. Resta il fatto, signor Presidente, che l'interrogazione di fatto non ha avuto risposta. Chiedo, dunque, che essa sia mantenuta in vita e che venga indirizzata a chi effettivamente ha dato l'incarico, cioè al Presidente della Regione, in modo che si abbia contezza delle motivazioni per cui questo incarico è stato affidato.

PRESIDENTE. Si passa allo svolgimento dell'interrogazione numero 1901: «Interventi idonei alla tutela del patrimonio e dell'immagine industriale dell'Imea», dell'onorevole Graziano.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

FERRANTE, *segretario*:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, per sapere:

— se il Governo regionale sia intervenuto per favorire la modifica della convenzione con l'Imea, in assenza della quale la commercializzazione della produzione della stessa Imea per l'anno in corso avverrebbe a prezzi sottocosto e quindi con lievitazione degli oneri che finirebbero a carico del bilancio Imea;

— quali iniziative intenda assumere il Governo della Regione per favorire il finanziamento degli investimenti sulle linee di produzione e di miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro, richiesti all'Agenzia per il Mezzogiorno;

— se il Governo della Regione non reputi che, in assenza di un intervento adeguato, l'azione tenace svolta dall'azienda e dall'Espri risulti vanificata con danno per il patrimonio e per l'immagine industriale dell'azienda, nonché per i lavoratori cui si minaccia di far pagare il prezzo della stasi produttiva con periodi di cassa integrazione guadagni» (1901).

GRAZIANO.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha facoltà di rispondere.

MERLINO, *Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stata proposta alla Giunta, nell'ambito dell'apposito problema, la questione dell'iniziativa diretta a comprendere: le varianti tecniche introdotte nei nuovi modelli Imea, nonché i correlativi prezzi diversi e l'autorizzazione a sostenere la differenza di tale prezzo rispetto a quello indicato nella convenzione ma conseguente alla nuova produzione, tenendo conto anche dei contratti in itinere che non possono avere un trattamento diverso. Il Governo ha tenuto altresì conto del problema degli investimenti e con il disegno di legge numero 737, approvato il 13 maggio, è stato previsto lo stanziamento per i contributi in conto capitale abrogato per il 1990, in uno a quelli

di esercizio con le disposizioni in materia di finanza locale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Graziano per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

GRAZIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, pur se tardiva, la risposta resa dal Governo esaurisce i contenuti dell'interrogazione e le domande che erano state poste nella stessa, quindi mi dichiaro soddisfatto.

Discussione del disegno di legge «Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate» (760/A - Norme stralciate).

PRESIDENTE. Si torna al punto tredici dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Si procede alla discussione del disegno di legge «Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate» (760/A - Norme stralciate).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il relatore, onorevole Mazzaglia, ha facoltà di svolgere la relazione.

MAZZAGLIA, relatore. Dichiaro di rimettermi al testo della relazione scritta.

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per la verità non pensavo di dover intervenire immediatamente sul disegno di legge relativo alla Sogesi, disegno di legge strano che mette in evidenza alcune problematiche, che ormai sono delle vecchie problematiche.

Dobbiamo dire innanzitutto che la Sicilia non è stata fortunata: la Sicilia ha dibattuto a lungo (quando dico la Sicilia mi riferisco ai *mass media*, all'Assemblea regionale siciliana, alle forze politiche, alle forze sindacali) il problema della riscossione delle imposte nell'Isola, fino a quando si è arrivati all'approvazione unanime della legge regionale numero 55 del 1984 che in effetti era una legge di scelta, di fronte a quanto era accaduto nella nostra Isola circa la riscossione delle imposte con certe presenze

mafiose all'interno degli esattori privati: alcune presenze, non presenze generalizzate, è bene chiarire questo aspetto del problema! Tale legge operava una scelta di campo, in base alla quale i soggetti abilitati a riscuotere venivano scelti tra enti pubblici.

Si costituì dunque la Sogesi, una organizzazione che vedeva e vede la presenza di quattro istituti bancari: i due tesorieri della Regione, Banco di Sicilia e Cassa di Risparmio, con la partecipazione del 40 per cento, e i due istituti Monte dei Paschi di Siena e San Paolo di Torino con la partecipazione del 10 per cento ciascuno.

Durante l'approvazione di quella legge vennero al pettine alcuni nodi, quali ad esempio la presenza degli ex esattori; piccoli esattori che ovviamente vedevano venir meno la fonte fondamentale per potere andare avanti. E la legge numero 55 prevede l'assunzione di questi ex piccoli esattori, il cui numero era di 36 unità.

Immediatamente dopo l'approvazione della legge, venne fuori il problema dell'assunzione dei dipendenti dell'ex consorzio, in numero di 25; altre 25 assunzioni si sono operate da parte della Sogesi per effetto di ricorsi di dipendenti di esattori privati che richiedevano la immissione in servizio presso la Sogesi perché avevano prestato servizio presso esattori privati, ma con un contratto successivo alla data indicata nella legge numero 55. In più, esistono 19 nuovi assunti, da parte della Sogesi, nell'ultimo periodo.

Perché sto partendo da questo dato, onorevoli colleghi? Perché — quando dicevo che la Sicilia è sfortunata! — uno dei problemi di fondo avvistato dalla Sogesi è stato ed è quello del numero del personale.

Si dice da parte della Sogesi che se i conti economici sono in rosso, se la Sogesi praticamente non raggiunge, non solo gli utili o il pareggio, ma va in deficit, lo si deve al numero del personale; e su questo argomento del personale è nato tutto un discorso con varie ipotesi.

Uno degli argomenti venuti fuori riguarda il personale. Si dice che il costo del personale totale, relativo, non si capisce bene se a 1.405 o a 1.403 unità (comunque è un problema secondario; sembra che il totale sia 1.403), ammonti a 107 miliardi, e si è detto che il numero esorbitante del personale va rivisto onde evitare che i conti vadano in rosso.

Onorevoli colleghi, non credo che tutto possa essere attribuito al problema del personale,

per il semplice fatto che gli assunti, al di là dell'organico in servizio nel momento in cui è stata approvata la legge numero 55, ammontano, come abbiamo visto, a 105 unità in più: 105 unità in più non possono determinare disavanzi di 50 o 60 miliardi, come è previsto per il 1990; evidentemente ci saranno problemi diversi, di altro genere.

E qui lasciate che dica alcune parole sul problema del personale della Sogesi; un po' di caos c'è stato e c'è: nella Sogesi in determinati periodi, con presidenze politicizzate, abbiamo dovuto registrare — non si tratta di una semplice sensazione — che certi partiti politici avevano la possibilità di gestire il personale come volevano. Magari le promozioni venivano fatte con mansioni di fatto, con trasferimenti, come collettori, e quindi da impiegati si diventava funzionari. Magari si operava attraverso lunghe missioni a spese della Sogesi, per cui questo costo del personale diventava un costo anomalo, di gran lunga superiore al costo che poteva essere sostenuto da una società che evitava ed impediva determinate operazioni sul personale che poi diventavano operazioni clientelari.

E, stranamente, sul problema del personale noi avremo qualcosa da dire e in profondità: abbiamo ascoltato, in Commissione Bilancio, le organizzazioni sindacali e tutte si sono dichiarate insoddisfatte di come è stato gestito il personale e dei rapporti tra la Sogesi e le organizzazioni sindacali. Debbo elevare una vibrata protesta in nome e per conto della Cisl-Esattoriali che non ha avuto la possibilità, molte volte, di essere ascoltata; altre volte i propri dirigenti sindacali hanno dovuto subire delle angherie; e si è arrivati all'assurdo, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Assessore (desidero denunciare a lei questo fatto), che la Sogesi, mentre in questo momento praticamente è "in sospeso", opera trasferimenti di personale. Mi chiedo se ciò sia accettabile! Evidentemente non si vuole accogliere il principio che ognuno deve fare la propria parte e che la Sogesi deve "stare buona" fino a quando i problemi non verranno risolti.

La legge che stiamo esaminando in effetti è un provvedimento organico, cioè una legge che prevede la gestione delle esattorie a regime, perché è stata recepita con modifiche la legge nazionale la quale, più che una legge vera e propria, è una legge-delega. Essa prevede gli ambiti provinciali, come li prevede il provvedimento che stiamo esaminando; prevede altresì

i soggetti che debbono essere, e che possono essere, chiamati a gestire le esattorie.

Vedete, io ed il mio Gruppo apparteniamo a quelle forze politiche che, nel momento in cui è stata approvata la legge numero 55, hanno operato una scelta di campo; e abbiamo scelto soggetti pubblici per la gestione delle esattorie. E non ci pentiamo della scelta fatta, solo che poniamo a noi stessi degli interrogativi; questi: se gli esattori, prima della legge numero 55, riuscivano a ricavare degli utili — e considerevoli e consistenti — come mai i soggetti pubblici non sono riusciti a raggiungere i risultati che raggiungevano i soggetti privati? Prima domanda.

Seconda domanda: la Regione siciliana, approvando questo disegno di legge, opera una seconda scelta ed il Movimento sociale italiano, sull'argomento, ancora una volta ha operato una scelta pubblica. Ma si pone sempre la stessa domanda: che cosa succede? Qual è il fatto nuovo? Non dico per il 1990 (ne parleremo da qui a qualche momento circa le perdite relative), ma mi riferisco agli anni precedenti.

Come mai i soggetti privati, nel resto d'Italia, riuscivano ad avere degli utili (ribadisco che non mi riferisco al 1990, quando, per effetto di una certa revisione degli aggi, anche in campo nazionale gli esattori privati hanno avuto delle perdite, ma agli anni passati: 1987, '88, '89) ed in Sicilia i soggetti pubblici determinavano soltanto delle perdite? E ci eravamo anche chiesti (ma lo affidiamo all'Assemblea come argomento di meditazione per il futuro) se una scelta mista non avrebbe potuto in parte risolvere il problema. Cioè, prevedere delle società miste come concessionari: capitale pubblico, enti pubblici e privati, in maggioranza però istituti di diritto pubblico ed enti pubblici, in modo che ci sia la garanzia della trasparenza e tranquillità attraverso l'ente pubblico o l'istituto di diritto pubblico, e la presenza della capacità imprenditoriale attraverso una partecipazione minoritaria degli esattori privati.

Ripeto, non è un argomento in discussione stasera, ma lo pongo come base di discussione in futuro, anche in Commissione bilancio, lo pongo anche qui stasera, come è mio dovere di deputato regionale, per futuri esami e future disamine. Anche perché, onorevoli colleghi, a me non piace, come deputato di quest'Assemblea regionale, di avere presentato e dovere sempre pagare un conto su perdite determinate da altri. Non mi piace! Io sogno una Sicilia do-

ve l'imprenditore produca utili, oltre che dare lavoro ai siciliani. Io sogno una Sicilia avanzata economicamente e socialmente, sogno una Sicilia senza i gravissimi problemi che in questo momento ha questa nostra martoriata Regione. Si tratta, magari, di un sogno che si avvererà dopo, non so quando; forse i miei figli, i miei nipoti potranno vivere in una Sicilia del genere. Nessuno però può impedirmi di sognare una Sicilia con una Assemblea regionale siciliana dove non ci venga regolarmente presentato il conto.

Gli enti economici regionali invece ci presentano il conto, i dipendenti ci presentano il conto, ci sono sempre precari che ci presentano il conto; adesso ci sono anche gli esattori che ci presentano il conto. Non è possibile! Bisogna trovare una strada, una soluzione per risolvere il problema. Nonostante debba restringere il mio intervento perché non voglio essere accusato di fare perdere tempo all'Assemblea e quindi di non farla arrivare alla chiusura della sessione superando determinati tempi, alcune cose debbo dirle per forza, onorevole Assessore; diversamente verrei meno al mandato che gli elettori mi hanno consegnato e che io ho accettato.

In questo disegno di legge è prevista la proroga del commissario governativo nei nuovi ambiti sino al 31 dicembre 1990. Questa proroga è prevista per arrivare al 31 dicembre e nel frattempo indire le gare di appalto nei nuovi ambiti, ed avere la nuova figura dell'esattore nelle nuove province che coincidono con i nuovi ambiti in tutta la Sicilia. Però — ecco la cosa che mi preoccupa enormemente — noi prevediamo due ristori, come amava definirli il Presidente Mirabella, ora morto. Il Governo infatti ha presentato la richiesta e il tutto è stato accettato con due emendamenti di ristoro; il primo, dei quali stabilisce di elargire alla Sogesi una differenza tra le entrate connesse alle somme spettanti in base all'articolo 3 della legge regionale numero 19 del 1989 e agli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1989 e con rate a scadere nel 1990 (quindi tra la somma di queste due entrate) e l'eventuale maggiore somma spesa dalla Sogesi per costo del personale in servizio comprensivo delle retribuzioni e delle contribuzioni previdenziali, con esclusione — si dice (e questo è un fatto positivo, ma secondo noi non basterebbe) — dei corrispettivi per prestazioni straordinarie di lavoro e della indennità, diaria e rimborso spese

per missioni e trasferimenti, nonché delle spese generali che comunque non possono eccedere il 20 per cento delle spese per il personale.

Questa seconda voce, secondo noi, è la voce fondamentale per capire il fenomeno delle perdite della Sogesi. Infatti, generalmente in ogni azienda, ma credo anche nelle varie esattorie nel resto d'Italia, le spese generali non eccedono del 20 per cento il costo del personale. Per intenderci: se abbiamo 100 miliardi di costo di personale, le spese generali non devono superare il 20 per cento, cioè a dire 20 miliardi. Con un conto del genere, io penso, e con alcuni accorgimenti, la Sogesi potrebbe benissimo sostenere le spese per la gestione delle esattorie. Con un emendamento, l'articolo 66 bis, presentato dal Governo ed approvato dalla maggioranza, si prevede un ristoro il cui importo non può essere stabilito a priori, tanto è vero che il Governo aveva presentato l'emendamento senza stabilire la somma necessaria da indicare per pagare questa differenza.

Successivamente, quando abbiamo fatto notare, in Commissione bilancio, che non era possibile costituzionalmente prevedere un articolo del genere senza quantificare l'importo, il Governo lo ha quantificato con una cifra massima di 60 miliardi. Recita, infatti, l'emendamento: «l'indennità di cui al presente articolo non può comunque eccedere l'importo di 60 miliardi di lire».

Ritengo che l'importo dovrebbe essere inferiore, onorevole Assessore, perché se il costo del personale sarà limitato, così come previsto, e se le spese generali non dovranno superare il 20 per cento, la somma dovrebbe essere al di sotto di questo importo.

Ma la domanda che ci poniamo è: perché dobbiamo approvare questo primo emendamento di ristoro? Infatti, evidentemente non siamo di fronte ad un esattore cui dobbiamo pagare l'eventuale perdita, siamo di fronte ad una gestione "per conto", che è cosa diversa dalla gestione prevista dalla legge: noi avremmo potuto cambiare la dizione del commissario governativo, stabilendo che si trattava di una gestione diretta affidata alla Sogesi, la quale in ultimo presenterà il conto perché sia pagata la differenza. Questo non ci convince. Qualunque scelta noi operiamo, o abbiamo operato, una gestione "per conto" non rientra nella legge, nè in quella nazionale, nè in quella regionale, nemmeno in questa.

E pertanto noi non siamo d'accordo con l'e-

mendamento articolo 66 bis, così come non siamo d'accordo con l'emendamento articolo 66 ter che prevede la erogazione di una anticipazione di 50 miliardi, al tasso del 5 per cento, per consentire alla Sogesi di gestire, senza ricorrere alle anticipazioni bancarie, la Sogesi stessa.

Ci rendiamo conto che per il 1990 le cose nelle esattorie in Italia non sono andate bene. Per gentile concessione dell'onorevole Giorgio Chessari ho avuto un articolo (che a me era sfuggito) pubblicato su «Il Sole-24 Ore» del 13 giugno. In questo articolo si prevedeva un deficit di 78 miliardi nelle esattorie, esclusa la Sicilia, dopo tre mesi. Il perché è chiaro: il Ministero delle finanze ha enormemente diminuito gli aggi per cui, stringi stringi, le esattorie non sono arrivate a coprire le spese.

E questo è un dato di fatto: noi non possiamo chiamare né il privato, né l'ente pubblico a perdere; non possiamo però, contemporaneamente, prevedere una gestione "per conto". Tutto questo è impossibile!

Quindi, dovevamo trovare una forma e una formula tale da assicurare la gestione delle esattorie con un equilibrio gestionale, senza prevedere però ristori di tale portata.

Mi rendo conto che il primo ristoro, quello di 60 miliardi, con la relativa somma inserita nell'emendamento articolo 66 bis, è soltanto indicativo, perché i conteggi vanno fatti; ma è questo, secondo me, l'errore e il motivo di illegittimità del provvedimento. Non si tratta più, infatti, di una concessione, bensì di una gestione "per conto", con l'assunzione di tutte le responsabilità da parte nostra, dal punto di vista economico e gestionale, mentre la Sogesi gestisce, così come abbiamo visto anche attraverso quanto affermato dai sindacati in Commissione bilancio.

Credo di avere già consumato il tempo a mia disposizione (eventualmente altri colleghi del mio Gruppo interverranno in sede di esame dell'articolato); dico soltanto di augurarmi che il Governo, da qui all'approvazione del disegno di legge, possa modificare alcuni atteggiamenti. Una notazione però la debbo fare: un disegno di legge del genere (lo dico all'onorevole Mazzaglia che ne è il relatore) non può essere discusso in Assemblea senza una relazione compiuta e completa da parte della maggioranza. Lei, che è deputato attento...

MAZZAGLIA, relatore. C'è la relazione scritta che contiene tutti i dati e gli elementi

che sono emersi dalla discussione in Commissione.

CUSIMANO. Lei, che è deputato attento, sa che non ci si può rifare alla relazione scritta, anche perché lei è nelle condizioni di potere spiegare a noi tante cose.

Avrebbe anche potuto illustrarci la posizione del Governo e della maggioranza; soprattutto lei che è tanto ligio alle dichiarazioni del Governo avrebbe potuto spiegarci tante cose.

Alla luce della documentazione che è in nostro possesso, confermiamo la nostra scelta per una gestione pubblica della esattoria. Abbiamo posto alcune considerazioni all'attenzione dell'Assemblea e dichiariamo che non voteremo a favore del disegno di legge, soprattutto per quelle parti che io ho evidenziato a nome e per conto del Movimento sociale italiano. Mi auguro che, finalmente, il 1° gennaio 1991, con l'approvazione e l'entrata a regime della legge e con le gare che saranno indette — gare che per la verità, onorevole Assessore, lasciano una enorme facoltà al Governo — la gestione delle esattorie in Sicilia possa raggiungere l'equilibrio gestionale per tranquillizzare l'Assemblea regionale siciliana e i siciliani stessi.

CHESSARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHESSARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'esigenza di pervenire all'esame e all'approvazione dei disegni di legge concordati nella Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari e la necessità di non remorare ulteriormente il varo del disegno di legge che è venuto all'esame dell'Aula, mi impongono di essere estremamente sintetico, anzi telegrafico.

La necessità che il disegno di legge numero 760 venga approvato celermente credo sia davanti agli occhi di tutti i colleghi. Infatti, dal 1° luglio, nella nostra regione i tributi non vengono riscossi, e quindi si è determinata una situazione di stallo che crea un grave danno all'Erario.

Ritengo che in questa situazione abbia fatto bene il relatore di maggioranza, onorevole Mazzaglia, a rimettersi al testo della relazione scritta.

Desidero limitarmi soltanto a confermare la posizione che il Gruppo comunista ha assunto su questo disegno di legge in Commissione. Noi

abbiamo apprezzato la riconferma dell'affidamento della riscossione dei tributi ad agenti scelti tra gli istituti di credito di diritto pubblico, le banche di interesse nazionale, le casse di risparmio, le sezioni autonome degli istituti di diritto pubblico, le società per azioni, con capitale non inferiore a 20 miliardi, costituite dagli istituti di diritto pubblico, dalle casse di risparmio e dalle loro sezioni autonome.

Abbiamo apprezzato la riconferma della linea scelta dall'Assemblea regionale siciliana di pervenire all'affidamento, agli istituti di diritto pubblico, del servizio di riscossione, perché permangono valide le ragioni che portarono la Commissione antimafia del Parlamento nazionale a dare questa indicazione alla Regione siciliana.

Il provvedimento in esame realizza una innovazione rispetto al sistema disegnato dalla legge numero 55; realizza cioè, nel quadro della riforma nazionale, la possibilità di pervenire, sulla riscossione delle imposte e dei tributi nella Regione siciliana, ad un confronto tra soggetti pubblici, nell'ambito delle nuove circoscrizioni provinciali. In sostanza, consente di lavorare per superare la struttura monopolistica che era nata con la legislazione transitoria.

Credo che questo sistema sia perfettamente legittimo sotto il profilo costituzionale perché opera con soggetti che sono previsti nel sistema nazionale.

Mi pare quindi non siano da condividere le osservazioni fatte dal collega Cusimano circa la legittimità costituzionale delle norme che sono venute all'esame dell'Aula.

Tuttavia, il Gruppo parlamentare comunista in Commissione bilancio non ha votato a favore di questo disegno di legge perché esso contiene delle norme transitorie che includono un notevole ristoro per il 1990 e gli anni pregressi. Noi diamo un giudizio critico su queste norme, e non perché non riconosciamo (come ricordava poco fa il collega Cusimano) la necessità di garantire una gestione economica dell'attività del servizio di riscossione. Sappiamo che attualmente la economicità di tale servizio non è garantita dal sistema nazionale; sappiamo che è aperto un confronto tra agenti della riscossione e Governo nazionale per pervenire a degli aggiustamenti che garantiscano la economicità della gestione di esso servizio. Riteniamo però che il meccanismo, adottato dal Governo con le norme che sono state inserite nel disegno di legge ora in discussione, non dia le ga-

ranzie necessarie in quanto non prevede l'aggravio a quello che il Governo nazionale farà per garantire la economicità di gestione. E noi avevamo apprezzato un riferimento, fatto dall'onorevole Assessore per il bilancio e le finanze, a una diversa norma che prevedeva un meccanismo diverso, l'erogazione cioè di un contributo ad anticipazione dei miglioramenti che sarebbero stati istituiti a livello nazionale; poi, non sappiamo per quale ragione l'onorevole Sciangula non abbia mantenuto fede a quell'orientamento e non sappiamo per quali motivi il Governo abbia adottato il meccanismo appunto introdotto nelle norme che vengono all'esame dell'Aula. Possiamo soltanto intuire che quel meccanismo non era soddisfacente per gli istituti di credito.

Pertanto, per queste ragioni, onorevoli colleghi, mentre riteniamo che sia necessario e urgente pervenire all'approvazione di questo disegno di legge per varare la riforma del servizio di riscossione nella nostra Regione, riteniamo che il disegno di legge stesso avrebbe potuto essere più adeguato alla esigenza di tutelare in modo più rigoroso gli interessi della Regione. Questo non è stato fatto, e per questa ragione il Gruppo del Partito comunista non potrà votare a favore del disegno di legge che è venuto all'esame dell'Aula.

D'URSO SOMMA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'URSO SOMMA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che parte delle dichiarazioni che farò probabilmente impressioneranno, perché vengono fatte dal presidente di un Gruppo parlamentare che fa parte della maggioranza. Infatti si ritiene che quando un componente della maggioranza prenda la parola, debba prenderla a sostegno di un disegno di legge che la maggioranza ha voluto. Ma non vi è dubbio che quando si operano delle scelte, la coscienza o la questione morale deve avere anche un peso e, per quello che mi riguarda (è quindi a titolo personale che sto prendendo la parola), la questione morale ha il sopravvento sul cosiddetto patto di maggioranza.

Questo disegno di legge non mi convince per tanti motivi: è un disegno di legge, a mio modesto avviso, discriminatorio; è un disegno di legge che discrimina le banche popolari, o gli istituti di credito non di diritto pubblico, e quin-

di per mentalità liberale non mi sta bene; è un disegno di legge che discrimina i privati nel loro assieme. Ed è strano che quando il mondo, tutto il mondo, privatizza (e quando non si privatizza si va a finire come si sta finendo nell'Unione Sovietica), in Sicilia, dove abbiamo bisogno di novità imprenditoriali, e abbiamo bisogno di gente che se sbaglia paghi in prima persona per convincerla o costringerla a non sbagliare, invece torniamo indietro. Consentiamo che la riscossione delle imposte venga affidata esclusivamente a banche di diritto pubblico oppure a un limitatissimo gruppo di banche ed escludiamo dalla riscossione, come dicevo prima (e lo dice anche il disegno di legge), le banche popolari, i monti di credito su pegno, le banche ordinarie, oltre che le società tra privati.

Non so quanti colleghi ricorderanno, ritengo pochi, che ogni qualvolta si è parlato della Sogesi il sottoscritto non ha mai avuto parole di stima sulla conduzione economica di questo che, alla fine, si è dimostrato un baraccone regionale.

Quindi, se oggi nella mia dichiarazione di voto (che, ripeto e ribadisco, è a carattere personale) dessi il *placet*, annunciando il mio voto favorevole, verrei a mancare soprattutto nei riguardi della mia coscienza, e verrei a mancare soprattutto per quella che definisco una vera questione morale.

Cari colleghi, signor Presidente, noi dobbiamo anche vedere quali sono i risultati di una attività imprenditoriale — e caspita, questa è una attività altamente imprenditoriale, perché si parla di centinaia di miliardi — che si portano a casa.

Se quello che è successo alla Sogesi, fosse successo al piccolo artigiano, al piccolo imprenditore, al piccolo industriale, alla piccola società, già noi avremmo parlato da tanto tempo di fallimento. Ed oggi, voi sapete, per le norme del diritto fallimentare essere dichiarato fallito equivale quasi a morire: per cinque anni non si ha diritto ad essere un cittadino normale, non puoi neanche andare a votare, non puoi neanche sottoscrivere delle obbligazioni; di fatto sei un morto anche se dal punto di vista medico rimani in vita. Ebbene, una società che ogni anno, tutte le volte che deve presentare un consuntivo, lo presenta in rosso, e ogni volta si dice che sono bilanci di assestamento perché non si prevedeva, ad esempio, che l'acquisto degli immobili costasse tanto, o perché non si prevedeva che il tal funzionario, il tal dirigen-

te avesse un *plus* di guadagno in quanto ha svolto delle funzioni che sono andate al di là delle funzioni per le quali era stato assunto; ebbene, ogni volta vi sono state delle scuse e si è detto, ce lo siamo detto tra noi, che sarebbe stata l'ultima volta che la Regione siciliana sarebbe intervenuta per ristorare la Sogesi.

Ebbene, noi, anche in questa circostanza, siamo convinti — ritengo a livello di coscienza — che certe cose non si fanno; siamo convinti — a livello di logica, che a volte deve avere, ed è giusto che lo abbia, il sopravvento sulla coscienza — che certe cose non si fanno; ebbene, poi alla fine, non solo consentiamo che si facciano, ma diventiamo anche noi protagonisti (dal mio punto di vista in negativo) perché votiamo a favore di una legge che consente di ristorare una società che ad oggi non merita di essere trattata con tanta clemenza.

Certo, io che tendenzialmente sono a favore dei privati per cultura mentale, per tradizione, anche per ragionamento, assisto con affanno a situazioni che vedono i privati esclusi e mi rendo conto che, nel momento in cui si operò questa scelta e si vide che i grandi esattori avevano delle implicanze con la delinquenza non comune ma con la delinquenza organizzata al massimo, si volle evitare che i privati continuassero a fare gli esattori perché, forse presi dal momento, ci si convinse (o vi convinceste tutti) che il privato esattore equivale a privato delinquente, chiunque sia l'esattore, chiunque sia il privato.

E questa è un'altra questione che non mi può trovare d'accordo, né a livello di coscienza, né a livello di logica. Infatti, se vi sono stati dei nei molto grossi, delle lacune, delle zone d'ombra enormi nella esattoria gestita dai privati, ciò non toglie che vi sono, vi erano e probabilmente vi saranno, degli esattori privati che hanno le caratteristiche e le qualità per gestire, dal punto di vista privatistico, le imposte in Sicilia.

Ora, mi sarei aspettato, onorevoli colleghi, che quanto meno si tentasse di compendiare le due esigenze, in quanto, essere a favore dei privati non significa essere contro il pubblico; si può essere a favore dei privati e si può essere anche a favore del pubblico. Ma in un caso come questo, quando la diagnosi è stata sempre di estrema pericolosità, una diagnosi che in un altro soggetto, che non fosse stata la Sogesi o non fosse stato qualche altro soggetto assistito dalla mutua Regione, avrebbe sicuramente portato al fallimento di esso, e dunque una dia-

gnosi di malattia quasi irreversibile, noi non tentiamo una terapia, che può essere rappresentata da quei soggetti privati i quali hanno, come dicevo prima, le qualità economiche, le qualità morali per potere, assieme al pubblico, tentare di dare una virata ad una situazione che ha dell'incredibile. Allora ci troviamo di fronte, a mio modesto avviso, ad un disegno di legge che avrà soltanto un significato: spendere nella maniera sbagliata altri 60 miliardi di lire. E se, come al solito, piuttosto che essere i pochi che siamo — vi definisco e mi definisco «i superstiti» —, ci trovassimo davanti ad un'Assemblea piena, ci trovassimo davanti a siciliani più convinti che ancora qualcosa nella nostra Regione si può cambiare, e quindi più partecipi alle sue vicende, sarei anche portato a fare un atto che potrebbe avere il significato della demagogia ma che, credetemi, questo non è; è soltanto una questione di coscienza, è una questione morale.

Io dico a lei, signor Presidente, nella sua qualità, ma lo dico a lei soprattutto perché è mio collega, e lo dico agli onorevoli deputati, agli altri 89: se noi in un momento come questo (e non in estate, perché noi non possiamo immaginare di intervenire esclusivamente quando non ne possiamo fare a meno; noi dobbiamo veramente pensare che la prevenzione esiste, e non solo nell'AIDS: esiste nella vita), invece che spendere 60 miliardi per ristorare una società che non merita questo trattamento, avessimo pensato già dall'autunno scorso a spendere 60 miliardi per l'emergenza idrica, forse non avremmo assistito a quanto è successo in tanti comuni della nostra Sicilia, dove i cittadini assetati, maltrattati e, quel che è peggio, nella convinzione di essere stati presi in giro, hanno assaltato l'Istituzione!

E qua il discorso purtroppo diventa pesante perché non è una questione che riguarda il cittadino contro l'altro cittadino o la società contro l'altra società; qui vi è il cittadino da una parte, rappresentato da 5 milioni e mezzo di siciliani, e le istituzioni, rappresentate da noi, dai comuni e dalle provincie. E queste istituzioni hanno dato l'impressione al cittadino comune, meraviglioso cittadino comune, che non riescono ad operare se non in un momento di emergenza e soltanto per dare emergenza all'emergenza; quasi che i soldi noi si possa spendeli (e abbiamo un bilancio nella Regione siciliana che è assolutamente ponderoso) soltanto quando vi è la necessità di farlo, e quindi li spendiamo senza ragionarci.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, per questi motivi (che, come ho detto prima, hanno diverse sfaccettature: una sfaccettatura di carattere logico e una di carattere morale) io non potrò dare il mio voto favorevole a questo disegno di legge. E siccome dall'altro lato (e Pilato anche in questo caso forse farà una vittima) mi trovo nella situazione imbarazzante di rappresentante, di capogruppo di un partito che fa parte di questa maggioranza, e quindi non posso votare contro perché in questo caso tradirei il mandato che il mio gruppo mi ha affidato (Ponzio Pilato la vincerà questa volta!), non parteciperò alla votazione di questo disegno di legge, con la speranza che disegni di legge simili non vengano più riproposti in Assemblea.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto del Presidente della Repubblica numero 43, che ha reso concreta la delega contenuta nella legge numero 657, reca la data del 28 gennaio 1988, quindi di due anni e mezzo fa. Faccio questa notazione non tanto per una pedanteria, quanto perché credo che questo sia il dato di partenza che, da un lato, condiziona nel suo complesso il meccanismo che porterà poi alla riforma del sistema della riscossione delle imposte nella Regione; in secondo luogo, questo forte ritardo ha provocato delle conseguenze i cui prezzi in senso materiale stiamo pagando adesso e continueremo a pagare ancora per un certo tempo. Forte ritardo innanzitutto nella presentazione da parte del Governo del disegno di legge numero 760 che è del luglio del 1989 e ancora un più forte ritardo, inspiegabile, in verità, se non per le motivazioni politiche di cui parlerò adesso, nella discussione dello stesso.

Il disegno di legge è rimasto in Commissione Bilancio un anno senza che da parte del Governo, in maniera ufficiale e decisa, ne venisse chiesta la discussione. Credo che il ritardo nella presentazione del disegno di legge e il ritardo nella sua discussione siano dovuti essenzialmente alla necessità, da parte delle forze di maggioranza che sostengono il Governo, dei gruppi all'interno dei partiti stessi che compongono la maggioranza, di trovare un accordo sulla soluzione da dare al problema della indivi-

duazione dei soggetti agenti della riscossione, cioè al fatto se bisognasse recepire interamente la formulazione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica numero 43 del 28 gennaio 1988 (che prevede fra i soggetti della riscossione non solo i soggetti pubblici ma anche le banche private e le società per azioni, quindi i soggetti privati *tout court* e non soltanto i soggetti privati bancari) ovvero proseguire sulla strada tracciata con la legge regionale numero 55 del 1984 e quindi mantenere la scelta del soggetto pubblico o per lo meno di un soggetto che ricadesse nella sfera pubblica.

Su queste due ipotesi, per quanto abbiamo potuto vedere e notare, anche se in realtà non c'è stato mai uno scontro aperto su questo e quindi pienamente interpretabile, decifrabile, chiaramente percepibile, pur tuttavia c'è stato uno scontro, un confronto di posizioni che si è potuto interpretare in quanto tale anche dagli schieramenti che si sono messi in campo; dal fatto cioè che si sono viste società costituirsi, soggetti mettersi in movimento per prepararsi al momento in cui la riforma della riscossione delle imposte fosse diventata operante anche in Sicilia.

Certamente, per esempio in Commissione Bilancio, si è potuto notare, in una certa fase che non è recente però, una differenza di posizioni tra il Presidente della Regione da un lato e l'Assessore per il bilancio e le finanze dall'altro, il precedente assessore per le finanze, proprio su questa che è la pietra angolare del problema.

Quando si è deciso da parte del Governo di rompere definitivamente tutti gli indugi, dopo aver sondato da parte dell'Assessore per il bilancio e le finanze — questa volta l'attuale — la possibilità dell'inserimento di soggetti diversi da quelli in questo momento previsti dal disegno di legge, e si è verificata una non praticabilità della proposta per l'opposizione politica espressa in Commissione Bilancio, allora il percorso del disegno di legge è diventato abbastanza semplice, ed esso è stato definito nel giro di poche sedute.

La scelta, che ho definito la pietra angolare, è quella di individuare come soggetti della riscossione in Sicilia soltanto le banche pubbliche e le società eventualmente costituite dalle banche pubbliche. È una soluzione che io condivido, anche se, per quello che dirò poi, purtroppo solo in linea di principio, presentando essa aspetti che inducono a qualche perplessità e a qualche dubbio, non sulla soluzione in sé

ma su come poi questa soluzione si traduce, si inverte nella realtà e nella pratica. Questa scelta, l'ho detto poc'anzi, è una scelta in linea con la richiamata legge regionale numero 55 con la quale si è operata una cesura netta con un passato di vergogna in questa Regione.

Il sistema di riscossione in quanto tale e per lo meno una parte, certamente non secondaria ma molto consistente, del mondo esattoriale, degli esattori organizzati in quanto tali in Sicilia, sono stati per anni, per un numero molto lungo di anni, un pilastro del sistema di accumulazione: di accumulazione in senso stretto e di accumulazione di potere in questa Regione. Un pilastro anche del sistema mafioso, ma anche e soprattutto del sistema di potere politico di cui la Democrazia cristiana è stata per lunghi anni beneficiaria diretta.

È questo sistema non si reggeva soltanto sulla possibilità da parte degli esattori di intascare un aggio altissimo e quindi sul fatto che chi gestiva le esattorie in Sicilia aveva la possibilità di fare lautissimi, ingentissimi guadagni, grandi profitti. Infatti, ciò non spiegherebbe, in condizioni mutate in cui non c'è più l'aggio, ma vige un sistema di remunerazione fondato su commissioni, come vi sia ancora un fortissimo interesse da parte di una pluralità di soggetti economici, finanziari e politici, sulla gestione delle esattorie in Sicilia. Se è vero, e sembra che sia vero, per lo meno a livello nazionale, che il nuovo sistema di remunerazione non riesce a coprire nella gran parte dei casi, non dico tanto la remunerazione dell'imprenditore, ma addirittura i costi, questa osservazione ci farebbe entrare in una contraddizione irresolubile. Non capiremmo altrimenti, ripeto, perché, ciò nonostante, e pur ammettendo una speranza di modificazione in aumento del sistema di remunerazione, vi sia ancora un forte interesse intorno alla gestione delle esattorie.

Io credo che bisogna introdurre obbligatoriamente un altro filone di considerazioni, e cioè che attraverso il controllo e la gestione della riscossione delle imposte, si è esercitato e si può continuare ad esercitare un potere; e ciò può essere fatto in mille modi insiti proprio nella questione delle esattorie.

Trattandosi di riscuotere denaro presso una pluralità infinita di soggetti, si ha un potere esercitabile in mille modi: con le dilazioni, con la dichiarazione di inesigibilità del credito, facendo finta che non si trova il creditore, con una serie di sistemi, che pure sono stati messi

in atto e che quindi sono perfettamente conosciuti, attraverso i quali si instaura un vero e proprio rapporto di comparaggio, di accomodamento; si crea un sistema di consenso, di ricatti a volte, che quindi consentono l'esercizio di un potere diffuso, esteso su tutto il territorio regionale, che deve essere messo sotto controllo stretto.

Qui sta anche la bontà della scelta di principio del soggetto pubblico che, comunque, riconduce alla responsabilità politica l'esercizio distorto di questo potere.

La mancata approvazione della legge di riforma, questa che adesso è in discussione, quindi l'entrata a regime del sistema riformato, è già costato e ancor più costerà molto alle finanze regionali. Infatti è contenuto nella legge un emendamento presentato dal Governo con il quale, a fronte del riaffidamento alla Sogesi delle funzioni di commissario governativo per la riscossione per i mesi che mancano da qui alla fine del 1990, si predispone un ristoro — questo termine ormai è entrato nell'uso corrente — di almeno 60 miliardi netti sotto forma di contributo; per non parlare poi del ristoro sotto forma di anticipazione finanziaria: 50 miliardi, questa è la considerazione che va fatta, che dovrebbero coprire (e secondo quanto sostiene la Sogesi addirittura non coprono) la perdita netta registrata dalla società per la gestione delle esattorie nel corso di quest'anno, cioè dal 1° gennaio 1990 fino alla fine del 1990, periodo nel quale la Sogesi gestirà le esattorie nella qualità di commissario governativo; quella gestione «per conto» di cui parlava poco fa l'onorevole Cusimano. Ed è proprio la mancata approvazione nei tempi che erano possibili della legge, di questa legge, che ha consentito ciò; la legge poteva essere approvata entro il 1989 e ciò avrebbe consentito l'entrata a regime con il 1° gennaio 1990. La mancata approvazione della legge ha consentito, o obbligato, secondo i punti di vista, la Regione a ricorrere ancora una volta alla Sogesi e a dover sborsare, almeno ritenere di dover sborsare, 60 miliardi «che non sono bruscolini» e che, comunque, vengono sottratti alle disponibilità della Regione per il finanziamento di tante attività veramente utili.

Nella legge ci sono alcuni punti critici. Essa infatti recepisce in buona misura il decreto del Presidente della Repubblica numero 43 del 1988, però in parte se ne discosta. Il punto sicuramente critico, almeno per quanto mi riguar-

da, è il fatto che, anche al di là di quelli che sono i compiti affidati dalla legge nazionale al Ministro per le finanze, si affidano all'Assessore per il bilancio e le finanze compiti ulteriori; si instaura un'ulteriore riserva di «potere» che non mi pare del tutto condivisibile, soprattutto se poi è agganciata alle fattispecie concrete.

Un altro punto critico, a mio modo di vedere, è — anche se questo ricalca la previsione della legge nazionale — il sistema di affidamento della concessione. Un sistema in cui ci deve andar bene se troviamo sempre persone di molto equilibrio, e ciò in quanto è un affidamento diretto, senza gara, in cui il compito, l'onere e l'onore di affidare il servizio spetta all'Assessore, sulla base di una valutazione dei dati di fatto, ma comunque sempre discrezionale, delle qualità che i soggetti richiedenti hanno.

Terzo punto critico è la questione della determinazione dei compensi. I criteri e le modalità attraverso cui si giunge poi alla determinazione effettiva dei compensi — che, come i colleghi sanno, sono soggetti a revisione periodica — sono in effetti in larga parte quelli contenuti nella legge nazionale. Ma questo non significa che la misura dei compensi in Sicilia sarà nella media dei compensi nazionali. Tutt'altro! Potremo avere in Sicilia misure di compensi che saranno o potranno essere nettamente differenziati in basso — il che mi pare assolutamente da escludere, visti i «chiari di luna» — sicuramente verso l'alto, da quelli praticati su scala nazionale.

Ad esempio, mi chiedo come farà mai la commissione consultiva a determinare gli oneri di gestione, se una commissione tecnica — nominata dal Governo della Regione — in un momento di fortissima crisi, nel momento caldo, alto, della questione Sogesi, si è dovuta arrendere di fronte al fatto che l'allora presidente della Sogesi prof. Mirabella, in ragione del fatto che la società era ed è comunque una società privata, si rifiutò di mettere a disposizione per intero tutti i suoi incartamenti e tutti i suoi dati di gestione.

Mi domando, ripeto, come farà mai la Commissione consultiva a determinare in effetti quali sono gli oneri di gestione, se si troverà davanti, ancora una volta, ad una società di diritto privato, anche se formata da banche pubbliche, che a un certo punto opporrà un normalissimo segreto industriale, commerciale, non so bene come definirlo. E quindi qui c'è la possibilità

che si apra, che si determini una sorta di istituzionalizzazione del contenzioso rispetto proprio alla misura dei compensi. In conseguenza, l'eterna questione che la Sogesi lamenta: difficoltà gestionali e perdite; la Commissione "Bilancio" deve analizzare queste perdite e queste difficoltà gestionali, il Governo deve predisporre una legge o un emendamento per il ristoro, l'Assemblea si accalora e si accapiglia se si debba darlo o no; io temo che in questo modo — anche se in termini del tutto diversi, nel senso che non ci sarà più l'intervento dell'Assemblea — ciò diventerà un elemento costante. Soprattutto se, ripeto, come sembra debba essere, alla fine sarà la Sogesi il soggetto pressoché unico concessionario in Sicilia.

Nel corso di un passato dibattito sulle questioni esattoriali (credo fosse riferito a quella legge che stanziò 25 miliardi di ristoro per la Sogesi) io ho definito non la Sogesi in quanto tale, ma ciò che ha determinato la nascita della Sogesi, "frutto della colpa", intendendo riferirmi al fatto che la legge numero 55 è dovuta intervenire in quel modo proprio perché si è trovata a dover intervenire con una cesura netta rispetto al passato che abbiamo conosciuto. Un passato scandaloso, pieno di vergogne e pieno anche di colpe. Non vorrei che, come allora, il ristoro che qui si sta approntando fosse il prezzo del pentimento e che la Sogesi diventasse un po' l'armadio entro cui, chi ce li ha — tra questi non ci siamo sicuramente noi, anche perché sulle questioni esattoriali stiamo proprio arrivando adesso —, tende a nascondere tutti i propri scheletri.

Dico questo perché — ecco i dubbi su come poi si traduce in pratica la scelta del soggetto pubblico che in linea di principio noi condividiamo e apprezziamo fino in fondo — non ci sono ancora le garanzie sul raddrizzamento della situazione gestionale.

E come ci possono essere queste garanzie? Come sentirsi tranquilli se ancora, recentemente, anche nel corso di una audizione in Commissione Bilancio da parte dei vertici della Sogesi e delle banche socie, sono state prospettate situazioni catastrofiche e drastiche soluzioni, come quella della presunta esistenza di ben 500 impiegati in esubero da trasferire alla Regione; 500 che poi a un certo punto, siccome eravamo lì a mercanteggiare, sono diventati 700; oppure quando si prospettano costi generali certamente esorbitanti che non rientrano

nella norma dei costi di un soggetto che gestisce le esattorie, e così via di eguito.

Conosciamo tutti abbastanza bene queste questioni, avendole affrontate più volte almeno nei termini generali. Certo nessuno di noi, credo, è indisponibile a riconoscere che ci sono delle difficoltà gestionali operative, concrete, oggettive, perché quando questo diventa un elemento del sistema non c'è dubbio che evidentemente c'è qualche fatto all'interno del sistema che va raddrizzato.

Prendiamo i dati a cui si è fatto poco fa riferimento: i 78 miliardi di cui l'Ascotur si lamenta come elemento di perdita complessiva del sistema in Italia nei primi tre mesi. Ammesso che questi 78 miliardi restino tali anche nel corso degli altri mesi, arriviamo a un totale di 300 miliardi di perdita di tutto il sistema in Italia in un anno. Considerando che la Sicilia è appena un decimo, in termini di popolazione, del totale del nostro Paese, bisogna chiedersi — e io lo chiedo al Governo, ed anche a chi predispone ristori in misure a mio avviso esorbitanti — come sia possibile accettare l'idea di 60 miliardi, più 50, cioè 110 miliardi, quando, pur accettando l'impostazione a cui poco fa ho fatto riferimento, il massimo a cui si può arrivare è 25-30 miliardi di perdita in un anno.

Credevo che noi abbiamo bisogno innanzitutto di un soggetto della riscossione che riscuota effettivamente le imposte in questa regione. Questo è il dato di partenza e il dato condizionante di tutto il resto; che poi siano necessari degli aggiustamenti, determinare i compensi in misura più adeguata, questo credo sia un fatto che può essere accettato se è in posizione subordinata all'ordinata principale, e cioè che il soggetto che gestisce le esattorie in Sicilia deve riscuotere le imposte; cosa che purtroppo fino a questo momento non è stato possibile verificare fino in fondo.

La predisposizione delle norme che riguardano la proroga del soggetto della riscossione delle imposte, a mezzo di commissario governativo, e le altre norme di contorno rendono peraltro impossibile un pronunciamento favorevole, che pure in linea di larga massima rispetto alla riforma in quanto tale ci sarebbe stato possibile; però io credo che l'elemento di fondo, anche al di là della quantificazione finanziaria, resti il problema politico, la questione politica. E cioè che qui ci sono state e continuano ad esserci delle responsabilità per la situazione che si è determinata; non solo respon-

sabilità antiche, ma anche responsabilità recenti. E queste responsabilità noi non ci sentiamo di condividere.

MAZZAGLIA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo solo dire che l'aver rinunciato a pronunciare la relazione in Aula ed essermi rimesso alla relazione scritta era ed è un contributo che vogliamo dare all'attuazione del programma di lavoro stabilito dalla Conferenza dei capigruppo in quanto nella relazione scritta sono rilevabili tutti gli elementi di riferimento alla struttura del testo legislativo e gli elementi di valutazione sulle esigenze ampiamente motivate relative ad una diversa quanto necessaria normativa per rispondere alla realtà siciliana.

Avere voluto in linea di principio rispondere anche alla richiesta che la scelta del soggetto pubblico non aveva alternative, nasceva anche da alcune questioni che sono presenti alla nostra coscienza e che sono il passato della gestione delle esattorie; qualcuno ha pensato forse di strumentalizzare alcune difficoltà per cercare di tornare al passato, ma la Commissione «Bilancio» ha detto no a questo e con il Governo si è concordato un testo che ci auguriamo possa essere, nel tempo più breve, approvato dall'Assemblea.

SCIANGULA, *Assessore per il bilancio e le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIANGULA, *Assessore per il bilancio e le finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, condivido pienamente la scelta effettuata dall'onorevole Mazzaglia di rimettersi al testo scritto della relazione dando così un ulteriore contributo alla immediata approvazione del disegno di legge esaminato oggi dall'Assemblea regionale siciliana: avrei fatto la stessa cosa anch'io ma, non avendo il disegno di legge una relazione di accompagnamento del Governo (il Regolamento non lo consente), è opportuno, quindi, che io esprima alcune riflessioni. Per prima, un ringraziamento al collega, onorevole Trincanato, che è il presentatore del disegno di legge numero 760 del luglio 1989, e un rin-

graziamento alla struttura tecnico-burocratica dell'Assessorato regionale finanze e credito che ha consentito di predisporre un compendio di norme in sede di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica numero 43 del 1988 che introducono il nuovo regime della riscossione nel territorio della Regione siciliana.

Una seconda riflessione è il ringraziamento al presidente della Commissione bilancio e a tutti i componenti della stessa, rappresentanti della maggioranza e della opposizione, i quali hanno consentito l'immediata approvazione del disegno di legge sottoposto alla Commissione stessa ed oggi all'Aula.

Non dovrei aggiungere altro se non una considerazione di ordine generale: il Governo si presenta con questo disegno di legge, e la linea del Governo è nel disegno di legge. Le scelte operate nel disegno di legge sono, mi consentano gli onorevoli colleghi che sono intervenuti, scelte di alto profilo ed un Governo che opera scelte di alto profilo è un Governo di alto profilo al di là della contingenza politica attuale.

Finalmente la Regione siciliana avrà il suo testo di norme che regoleranno tutto il regime della riscossione dei tributi: questa non è una celebrazione rituale ma il riconoscimento della valenza di una linea politica che oggi porta a compimento un complesso percorso che è stato attraversato (e certi ragionamenti, anche dello stesso onorevole Piro, ne sono conferma) da un dibattito estremamente interessante su tutta la problematica relativa alla riscossione dei tributi.

Il decreto del Presidente della Repubblica risale al 1988; siamo a metà del 1990, e oggi possiamo affermare di essere in presenza di un corposo disegno di legge che regola fin nei minimi particolari tutta la materia che l'articolo 132 del decreto ha demandato alla legislazione speciale della Regione siciliana.

La scelta fondamentale operata nel disegno di legge non fa che ripetere le scelte che l'Assemblea regionale siciliana ha operato in questi ultimi anni.

L'ultima scelta è stata compiuta con la legge numero 19 del dicembre 1989, laddove si è deciso quasi all'unanimità che il soggetto dovesse rimanere pubblico, costituito da istituti di credito di diritto pubblico, da banche di interesse nazionale, da casse di risparmio o da società costituite da questi istituti, da queste banche e dalle casse di risparmio. Una scelta di campo in un momento particolare della vita po-

litica, sociale, civile della Regione. Una scelta che chiude definitivamente un passato che ha attraversato in larga misura la vita politica della Regione nei decenni trascorsi. Una scelta che qualifica tutta l'Assemblea regionale siciliana.

Ritengo che le posizioni diversificate del Movimento sociale italiano e del rappresentante del Partito liberale italiano siano più posizioni che afferiscano a scelte di principio di queste componenti, e quindi più in linea con, non dico la ideologia, ma i programmi, l'idealità di quelle formazioni, che non con una reale e sostanziale diversità di opinioni rispetto alla opinione espressa dal Governo della Regione nel disegno di legge numero 760.

Del resto, i problemi relativi alle censure costituzionali, superati con il disegno di legge che poi è diventato la legge numero 19 del 1989, a mio modo di vedere non hanno ragion d'essere in questa vicenda, ed in ogni caso la Corte costituzionale, già interessata da ricorsi, dovrà decidere.

A quel momento, se dovessero esserci ragioni di ripensamenti, l'Assemblea regionale siciliana potrebbe benissimo tornare a legiferare. Allora, essendo stata la scelta di campo quella del soggetto pubblico, ritengo che qualche costo, quella scelta dovesse implicare.

Dicevo in Commissione Bilancio: *tertium non datur*, intendendo dire che, avendo operato una scelta di questo tipo, dovevamo essere poi nelle condizioni di porre questo tipo di soggetto in presenza di un sistema di remunerazione che è, a mio modo di vedere, carente su tutto il territorio nazionale e che è in una fase di revisione, a livello di Parlamento della Nazione, e di studio, a livello di Ministero delle finanze; dovevamo pur prevedere un certo costo che si traduce nell'anticipazione al tasso legale del 5 per cento per un anno, rimborsabile in due rate semestrali, e si traduce poi in un rimborso (a me non piace la parola «ristoro») relativo al rendiconto sull'esercizio finanziario 1990.

Non vado oltre. Abbiamo stabilito in Commissione Bilancio — ed è stato bene farlo — il tetto non superabile degli ipotetici 60 miliardi; però abbiamo stabilito una regola: che va a rendiconto; per cui, non approfondendo il tema, vedremo al momento, all'aprile del 1991, quanto la Sogesi potrà ricavare dal regime del rimborso a rendiconto. *Intelligenti pauca*; non vado oltre perché non voglio allarmare nessuno. Quindi, l'operazione, sotto certi aspetti, è doppiamente cartolare, sia nell'ipotesi dell'an-

ticipazione al tasso legale del 5 per cento (dove la Regione addirittura ci guadagna), sia nell'ipotesi del rimborso a rendiconto sull'esercizio finanziario, in regime di riscossione del 1990. Vedremo in quel momento quale sarà, in buona sostanza, il costo effettivo per l'erario regionale.

Ritengo di non dovere affermare altro, se non una considerazione di ordine politico, che è questa: finalmente, con questa legge, la Regione avrà il suo testo unico che regolerà tutta la problematica della riscossione dei tributi. In questi mesi ci siamo mossi con molta difficoltà, intrattenendo un rapporto estremamente complesso con la Sogesi. Abbiamo garantito l'occupazione attraverso una serie di rapporti travagliati con la società costituita dagli istituti e dalle banche di cui abbiamo parlato, abbiamo mantenuto il livello occupazionale, sarà mantenuto il livello occupazionale; certamente ci sarà stato e ci sarà qualche ritardo nella riscossione dei tributi; ma, entrando a regime, entro l'anno 1990 tutto il riscuotibile per questo esercizio finanziario sarà regolarmente riscosso.

Ho già anticipato in sede di comunicato stampa la sanatoria con decreto amministrativo dell'Assessore per il bilancio e le finanze per i tributi non versati, dicendo sin d'ora che accetto gli ordini del giorno presentati dal Movimento sociale italiano: sia l'ordine del giorno con primo firmatario l'onorevole Cristaldi, relativo a tutto il regime del rapporto con il personale dipendente; sia l'ordine del giorno di cui è primo firmatario l'onorevole Bono, che propone una sanatoria nell'ipotesi di tributi non versati nel conto corrente postale.

Raccomando all'Assemblea di procedere velocemente all'approvazione del disegno di legge; non vi sono emendamenti complessi e difficili: vi sono due o tre emendamenti del Governo d'ordine strettamente tecnico, regolamentare, e squisitamente letterari che non implicano modifiche della filosofia del disegno di legge.

Ritengo di dover concludere dando atto all'onorevole Trincanato, che è stato assessore per il bilancio e le finanze nel precedente Governo, di avere predisposto tutta la strumentazione che ha portato al disegno di legge numero 760 che oggi spero diverrà legge della Regione.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

numero 164: «Iniziativa per garantire legalità e certezza di diritti ai dipendenti della Sogesi», degli onorevoli Cristaldi e altri:

«L'Assemblea regionale siciliana

premessò che:

— la direzione della Sogesi, pur nella incertezza della prosecuzione del servizio di riscossione dei tributi, continua ad esercitare prevaricazioni intollerabili nei confronti del personale dipendente, disponendone immotivati trasferimenti ed utilizzazioni difformi da quelle previste dal contratto di lavoro;

— tali atteggiamenti non sono oltremodo tollerabili,

impegna il Governo della Regione

a verificare, in un'apposita riunione con la partecipazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, lo stato di utilizzazione del personale e ad intervenire presso la direzione della Sogesi per rimuovere ogni pregiudizio nei confronti dei dipendenti e ripristinare legalità e certezza del diritto all'interno della società» (164).

CRISTALDI - CUSIMANO - BONO -
RAGNO - TRICOLI - PAOLONE -
VIRGA - XIUMÈ.

numero 165: «Proroga dei versamenti dovuti dai sostituti d'imposta sino alla normalizzazione della riscossione delle imposte in Sicilia», degli onorevoli Bono e altri:

«L'Assemblea regionale siciliana

premessò che:

— con un comunicato stampa pubblicato su alcuni quotidiani del 19 luglio 1990, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ha comunicato ai contribuenti siciliani di potere operare i versamenti di ritenute fiscali a mezzo conto corrente postale entro il 20 luglio 1990;

— tale notizia ha allarmato i contribuenti, costringendoli ad una defatigante corsa alla compilazione dei bollettini e conseguenti file presso gli uffici postali per adempiere ad un presunto obbligo di scadenze che, di fatto, dovevano considerarsi prorogate in seguito alla forzata chiusura degli sportelli esattoriali gestiti dalla Sogesi;

— molti contribuenti, che non hanno letto i giornali, non hanno proceduto ai versamenti, trovandosi ora nella condizione di ritenersi oggetto di ingiuste sanzioni per mancato versamento;

impegna il Governo della Regione

a disporre la proroga di tutti i versamenti dovuti dai sostituti di imposta fino alla data in cui sarà normalizzata la riscossione delle imposte in Sicilia, con conseguente apertura degli sportelli e ripristinare legalità e certezza del diritto nella materia» (165).

BONO - CUSIMANO - CRISTALDI -
PAOLONE - RAGNO - TRICOLI -
VIRGA - XIUMÈ.

Non avendo alcun altro deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno numero 164: «Iniziativa per garantire legalità e certezza di diritti ai dipendenti della Sogesi», degli onorevoli Cristaldi ed altri.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo già appreso da parte dell'Assessore che il Governo accetta l'ordine del giorno. Evidentemente non possiamo che essere soddisfatti di questa dichiarazione del Governo. Soltanto vorremmo fare rilevare che, per quanto sia generico l'ordine del giorno, vi è comunque la necessità che, dopo questa riunione tra il Governo e i sindacati, il Parlamento, in qualche maniera, anche attraverso una commissione competente, venga informato circa l'esito.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

SCIANGULA, *Assessore per il bilancio e le finanze*. Il Governo accetta l'ordine del giorno numero 164.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'esame dell'ordine del giorno numero 165: «Proroga dei versamenti dovuti dai sostituti di imposta sino alla normalizzazione della riscossione delle imposte in Sicilia», degli onorevoli Bono ed altri.

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io ho preso atto della dichiarazione del Governo, in sede di replica, con cui accettava l'ordine del giorno. Desidero soltanto sottolineare che questo ordine del giorno nasce da una esigenza di chiarezza nelle procedure che devono essere attivate soprattutto in questa delicata materia delle riscossioni.

Abbiamo appreso con stupore che il 19 luglio l'Assessore per il bilancio ha diffuso un comunicato in cui rendeva noto ai contribuenti che per evitare sanzioni avrebbero dovuto versare entro il 20: è una procedura che ci lascia molto perplessi; speriamo che non abbia mai più luogo ad essere, anche perché ha creato un notevole allarme, soprattutto all'interno degli operatori commerciali, e a livello di consulenti fiscali e del lavoro, che sono stati costretti a "correre" per la compilazione dei bollettini.

Prendiamo dunque atto della disponibilità del Governo, soprattutto a rimuovere tutte le eventuali conseguenze che potranno e che avrebbero potuto nascere dal mancato riconoscimento della proroga fino al momento utile dell'apertura degli sportelli.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

SCIANGULA, *Assessore per il bilancio e le finanze*. Il Governo accetta l'ordine del giorno numero 165.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

FERRANTE, *segretario*:

«TITOLO I

Disposizioni generali

CAPO I

Principi generali

Articolo 1.

Riscossione delle entrate

1. Ai sensi degli articoli 36 e 37 dello Statuto regionale e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, numero 1074, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche si applicano nel territorio della Regione, salvo quanto previsto dalla presente legge e dalle altre norme regionali vigenti in materia».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 2.

Attribuzioni regionali

1. Le attribuzioni del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, nonché quelle del Ministro dell'interno e di altri Ministri, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche, di competenza regionale, in quanto non diversamente disposto, sono svolte rispettivamente dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nonché dall'Assessore regionale per gli enti locali e dagli altri Assessori regionali competenti, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1962, numero 28 e successive modifiche.

2. Le attribuzioni del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro, nonché quelle del Ministero dell'interno, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche, di competenza regionale, in quanto non diversamente disposto, sono svolte, ai sensi della legge regio-

nale 29 dicembre 1962, numero 28 e successive modifiche, rispettivamente dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e dall'Assessorato regionale degli enti locali.

3. Le attribuzioni del servizio centrale di riscossione dei tributi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche sono svolte in Sicilia dalla Direzione regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

4. I richiami contenuti da disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche a disposizioni dello stesso decreto, che siano state sostituite da disposizioni della presente legge, devono intendersi sostituiti dal richiamo alle corrispondenti disposizioni regionali.

5. Le attribuzioni della commissione consultiva prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche, per le attività di competenza regionale, sono svolte dalla commissione consultiva prevista dall'articolo 5.

6. I versamenti di somme previsti a favore delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per le entrate di spettanza della Regione, sono effettuati direttamente al tesoriere della Regione.

7. Gli oneri posti a carico dello Stato dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche devono intendersi posti a carico della Regione per la parte relativa alle entrate di spettanza della stessa.

8. Le comunicazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche per il servizio centrale della riscossione devono essere effettuate alla Direzione regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e, per quanto di interesse del predetto servizio, al Ministero delle finanze.

9. Le pubblicazioni sulla Gazzetta ufficiale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche, concernenti atti di competenza regionale, sono effettuate sulla Gazzetta ufficiale della Regione.

10. Le pubblicazioni sul foglio degli annunci legali, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche, e da effettuarsi nel territorio della Regione, devono intendersi sostituite dalle corrispondenti pubblicazioni nella parte terza della Gazzetta ufficiale della Regione.

11. Fermo restando quanto disposto dal sesto comma, le istruzioni applicative emanate con decreto ministeriale, nelle ipotesi ed ai sensi degli articoli 11, secondo comma; 36, primo comma; 37, primo comma; 47, primo comma, lettera e); 61, quarto comma; 63, secondo comma; 67, secondo comma, lettera b); 72, sesto comma; 95, terzo comma; 116, secondo e terzo comma; 124, settimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche, trovano diretta applicazione anche in Sicilia, salvi i necessari adattamenti da emanarsi con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle disposizioni della presente legge e del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, numero 1074 e successive modifiche ed integrazioni».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

FERRANTE, segretario:

«CAPO II

*Servizio regionale
di riscossione dei tributi*

Articolo 3.

*Istituzione del servizio regionale
di riscossione dei tributi*

1. È istituito, nell'ambito della Direzione regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, il servizio regionale di riscossione dei tributi.

2. Nell'ambito della Direzione regionale delle finanze e del credito, sono altresì istituiti un ufficio statistico, un centro elettronico ed un uf-

ficio ispettivo, nonché, ai fini del servizio regionale di riscossione dei tributi, una commissione consultiva con la relativa segreteria tecnica».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 4.

*Compiti del servizio regionale
di riscossione dei tributi*

1. La Direzione regionale delle finanze e del credito provvede per ambiti territoriali determinati ai sensi della presente legge, con affidamento in concessione amministrativa ai soggetti di cui all'articolo 20 alla riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche. In particolare cura:

a) l'esazione dei tributi e delle altre somme di spettanza dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici non economici che, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, numero 657, venivano riscossi tramite esattorie;

b) la riscossione dei versamenti diretti delle imposte sui redditi che, in base alla normativa vigente alla data indicata alla lettera a), erano effettuati presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato anche mediante delega alle aziende ed istituti di credito ed agli uffici postali, nonché la riscossione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, che erano effettuati mediante delega alle aziende ed istituti di credito, fermi restando, in alternativa, detti sistemi di versamento;

c) la riscossione coattiva, in dipendenza di provvedimento avente efficacia di titolo esecutivo, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di va-

lore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, nonché delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio e penalità;

d) la riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, dei canoni e diritti per i servizi di disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi, della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e delle tasse sulle concessioni degli enti locali, nonché delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio relativo ai predetti tributi;

e) la riscossione coattiva dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione e dei relativi accessori;

f) la riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonché dei contributi di spettanza degli enti locali;

g) la riscossione di ogni altra entrata per la quale sia prevista la esazione a mezzo dei concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche.

2. Restano ferme le disposizioni che, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, numero 657, attribuivano la riscossione dei tributi penali ed accessori di cui al comma 1 ad uffici diversi da quelli finanziari e da quelli comunali.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, di concerto con gli altri Assessori regionali eventualmente interessati, la Direzione regionale delle finanze e del credito potrà essere incaricata di curare la riscossione di ogni altra entrata o credito dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, in attuazione di speciali disposizioni di legge.

4. Nell'ambito delle competenze previste nei commi 1, 2 e 3, la Direzione regionale delle finanze e del credito cura l'istruttoria dei provvedimenti di affidamento e revoca delle concessioni, nonché l'istruttoria dei provvedimenti di sospensione cautelare, di decadenza dei concessionari e di nomina del delegato provvisorio; vigila sulla regolarità delle riscossioni; coordina l'attività dei concessionari con quella

degli uffici finanziari; provvede agli adempimenti relativi alla definizione dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e le gestioni esattoriali alla data di cessazione delle gestioni medesime».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 5.

Commissione consultiva

1. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze nomina la commissione consultiva di cui all'articolo 3.

2. La commissione consultiva è composta da:

a) un magistrato della Corte di conti, con qualifica non inferiore a consigliere, in servizio presso le sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana, che la presiede;

b) il segretario generale della Presidenza della Regione;

c) il direttore regionale preposto alla Direzione regionale delle finanze e del credito;

d) il direttore regionale preposto alla Direzione regionale del bilancio e del tesoro;

e) tre funzionari in servizio presso la Direzione regionale delle finanze e del credito, con qualifica di dirigente superiore tecnico;

f) il direttore regionale preposto alla Direzione regionale degli enti locali;

g) il direttore regionale preposto all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione;

h) due professori di ruolo di scienza delle finanze e diritto finanziario o diritto tributario o diritto finanziario, in servizio presso le università degli studi siciliane;

i) un professore di ruolo di ragioneria o economia aziendale in servizio presso le università degli studi siciliane;

l) un avvocato dello Stato, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, in servizio presso una delle Avvocature distrettuali dello Stato della Sicilia;

m) due docenti universitari rispettivamente esperti in economia aziendale ed in economia e finanza pubblica con specifiche competenze econometriche;

n) un docente universitario esperto in informatica aziendale.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate dal dirigente preposto alla segreteria tecnica.

4. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal direttore regionale delle finanze e del credito.

5. Il presidente e gli altri componenti, nonché il segretario della commissione, decadono di diritto dall'incarico nella ipotesi di sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti per la nomina. La nomina a componente della commissione è incompatibile con la sussistenza di rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione.

6. La commissione, a richiesta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, esprime pareri non vincolanti in materia di:

a) modificazioni degli ambiti territoriali della concessione;

b) determinazione iniziale e revisione biennale delle misure della commissione e dei compensi spettanti ai concessionari;

c) determinazione, ai fini del conferimento e del rinnovo delle concessioni, dei requisiti relativi alla organizzazione tecnica ed ai sistemi informatici per la corretta gestione del servizio di riscossione, con riferimento al numero, alla dislocazione ed ai periodi di apertura degli sportelli negli ambiti territoriali;

d) procedure di conferimento delle concessioni;

e) vigilanza sull'attività dei concessionari, sull'efficienza ed economicità delle gestioni, nonché in materia di sospensione cautelare dell'attività di gestione, di revoca e di provvedimenti sanzionatori dei concessionari, compresa la decadenza della concessione;

f) ogni altra questione attinente al servizio della riscossione.

7. Nei provvedimenti adottati dall'Assessore, sentita la commissione, deve essere fatta menzione del parere della commissione; ove il provvedimento sia adottato in difformità dal parere, ne sono specificati i motivi.

8. Ai fini della formulazione dei pareri di cui al sesto comma, la commissione, avvalendosi dell'ufficio statistico e del centro elettronico, dispone la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione dei dati e delle informazioni relative alle diverse forme di riscossione.

9. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati non più di una volta. Il divieto di riconferma non si applica ai componenti di cui alle lettere b), c), d), f), g) del comma 2 del presente articolo.

10. La commissione è convocata dal presidente. L'avviso di convocazione, con l'elenco dei temi da trattare, deve essere comunicato, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente.

11. Dalla stessa data, il materiale e la documentazione dei temi all'ordine del giorno sono a disposizione dei membri della commissione presso l'ufficio di segreteria.

12. Per la validità delle riunioni della commissione è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti ed i pareri sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive della commissione, non dovuta a giustificati motivi, comporta decadenza dall'incarico salvo che per i componenti indicati alle lettere b), c) e d) del comma 2.

13. La commissione, ove necessario, su specifiche questioni può sentire singoli concessionari o rappresentanti di categoria.

14. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze previa deliberazione della Giunta regionale, sono fissati i compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario della commissione in misura adeguata alla qualità ed alla quantità dell'impegno richiesto».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 5 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dal Governo:

al comma 2, lettera e) dopo le parole: «dirigente superiore» è soppressa la parola: «tecnico»;

— dall'onorevole Piro:

sopprimere le lettere h) ed i);

al comma 6, sopprimere le parole: «a richiesta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze».

PIRO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento a mia firma.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la commissione consultiva qui prevista è un architrave del nuovo sistema di riscossione delle imposte perché, anche se essa è chiamata a esprimere pareri non vincolanti, come vedremo, tuttavia ha compiti di estrema delicatezza ed importanza; basterebbe tra tutti citare quello di esprimere parere, che da un punto di vista tecnico è un parere a mio avviso del tutto risolutivo, sulla determinazione e sulle misure dei compensi che spettano al soggetto o ai soggetti concessionari.

La commissione consultiva è prevista dalla legge di delega numero 657 del 1986 che ne dispone anche la composizione. L'articolo 5 del disegno di legge in esame in parte recepisce e in parte modifica questa composizione. Ho presentato l'emendamento suppressivo delle lettere h) ed i) perché ritengo che si tratti di una duplicazione di quanto previsto successivamente alle lettere m) ed n). Tra l'altro non comprendo la necessità o la opportunità di prevedere, in lettere diverse, tecnici o docenti universitari esperti nelle stesse materie. E ciò perché: o si ritiene di ampliare la base scientifica della commissione, e bisogna prevedere però materie scientifiche diverse; o altrimenti, come io ritengo, siccome in Commissione Bilancio si è svolto un dibattito sulla presenza dei docenti e si è teso ad individuare con maggiore esattezza le materie nelle quali essi sono docenti o esperti, il risultato è che, avendo introdotto alcune figure meglio individuate, non si è tenuto

conto però che queste figure risultano, in buona parte, duplicazioni di figure già esistenti.

Quindi: o si accoglie il mio emendamento, che è un emendamento di "pulizia" del testo, se si può usare questo termine, o altrimenti io credo necessario, onorevole Assessore Sciangula, prevedere funzioni diverse. Non comprendo perché in lettere diverse si prevedano le stesse materie.

Per quanto riguarda l'altro emendamento, quello che intende sopprimere al comma 6 la dizione «a richiesta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze», delle due l'una: o si vuole dire che la commissione esprime parere e che per attivarla ci vuole un impulso del Governo; e allora qui la dizione è meramente tautologica, del tutto superflua, perché è ovvio che una commissione che esprime un parere in tanto lo esprime in quanto vi è un soggetto che lo attiva, e il soggetto che lo attiva è il Governo. In caso contrario si ha, anche se così non fosse nelle intenzioni di chi ne ha proposto l'inserimento, che la commissione esprime pareri soltanto quando "lo desidera" l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze. E allora questo parere, che è già non vincolante — e io ritengo del tutto superfluo anche aggiungere che «esprime parere non vincolante», poiché nel silenzio della legge si ritiene che un parere espresso da una commissione sia comunque non vincolante; caso mai sarebbe valido il contrario — addirittura diventa, non solo non vincolante, ma facoltativo; il che mi pare del tutto incongruo. Tra l'altro ciò non è assolutamente previsto dalla legge nazionale, la quale infatti ne prevede in qualche modo l'obbligatorietà e comunque non fa riferimento alla richiesta del Governo.

Quindi, ripeto: o si intende dire che la commissione si attiva quando la attiva il Governo, ed è veramente una dizione tautologica che si può senz'altro cassare, o si inserisce un elemento per cui il parere della commissione diventa facoltativo perché richiesto a discernimento dell'Assessore; e mi pare che non sia del tutto, anzi per niente, opportuno fare questa previsione che trasforma il parere della commissione in un parere del tutto facoltativo.

SCIANGULA, *Assessore per il bilancio e le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIANGULA, *Assessore per il bilancio e le finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo accetta l'emendamento al comma sesto — in effetti la situazione, in larga misura, è così come ha detto l'onorevole Piro — però non accetta l'altro emendamento, quello tendente a eliminare i docenti universitari di cui alle lettere h) ed i), perché ne risulterebbe una commissione composta di burocrati, senza l'apporto della università che, a mio modo di vedere, diventa determinante. Ne abbiamo già parlato in Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo all'articolo 5.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento dell'onorevole Piro al secondo comma dell'articolo 5.

Il parere del Governo?

SCIANGULA, *Assessore per il bilancio e le finanze*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BRANCATI, *Presidente della Commissione*. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento dell'onorevole Piro al sesto comma dell'articolo 5.

Il parere del Governo?

SCIANGULA, *Assessore per il bilancio e le finanze*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BRANCATI, *Presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 6.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 6.

Segreteria tecnica

1. La commissione consultiva si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

2. Alla segreteria tecnica è preposto un funzionario in servizio presso la Direzione regionale delle finanze e del credito con qualifica di dirigente superiore tecnico.

3. La segreteria tecnica provvede all'istruzione degli affari affidati alla commissione consultiva e cura in particolare:

a) la convocazione della commissione;

b) la raccolta, l'analisi e l'istruzione del materiale documentale per lo svolgimento dell'attività della commissione;

c) i rapporti della commissione con gli enti, gli organi e gli uffici interessati alle procedure della riscossione».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

al comma 2, dopo le parole: «dirigente superiore» è soppressa la parola: «tecnico».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 7.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 7.

Ufficio statistico

1. Per i fini del servizio regionale di riscossione dei tributi, la Direzione regionale delle finanze e del credito, avvalendosi dell'ufficio statistico, provvede all'acquisizione dei dati relativi agli aspetti economico-finanziari delle gestioni in concessione amministrativa e studia ogni altro fenomeno interessante lo svolgimento del servizio di riscossione.

2. Cura, altresì, anche a richiesta della commissione consultiva, l'elaborazione statistica dei dati relativi, avvalendosi dell'ufficio statistico e del centro elettronico».

Presidenza del Vicepresidente
DAMIGELLA

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 8.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 8.

Centro elettronico

1. Per i fini del servizio regionale di riscossione dei tributi, la Direzione regionale delle finanze e del credito si avvale del centro elettronico per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati relativi alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, alla gestione dei servizi affidati in concessione, nonché agli aspetti economico-finanziari delle gestioni in concessione amministrativa.

2. A tali fini la Direzione regionale delle finanze e del credito provvede alla realizzazione di una rete di collegamenti informatici con i concessionari del servizio di riscossione, con le Intendenze di finanza e le Ragionerie provinciali dello Stato, nonché con gli uffici di Cassa regionale.

3. Mediante il centro elettronico la Direzione regionale delle finanze e del credito può, altresì, provvedere alla meccanizzazione degli altri servizi di sua competenza, ivi compresi quelli affidati in concessione.

4. Nelle more della realizzazione del centro di cui al comma 1 e comunque per un periodo non superiore ad anni due dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze può stipulare convenzioni con uno degli istituti di credito tesorieri della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 9.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 9.

Ufficio ispettivo.

1. Per i fini del servizio regionale di riscossione dei tributi la Direzione regionale delle finanze e del credito provvede, tramite l'ufficio ispettivo, anche avvalendosi degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, alla vigilanza sulla regolarità della gestione e dei versamenti dei concessionari e degli altri agenti della riscossione. Effettua, anche su proposta dell'intendente di finanza competente, periodiche verifiche ordinarie e di cassa, nonché verifiche straordinarie sull'andamento della gestione e dei servizi della riscossione ed ogni altra indagine disposta dall'Assessore».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 10.

FERRANTE, *segretario*:

«CAPO III

Organizzazione del servizio di riscossione

Articolo 10.

Ambiti territoriali della riscossione

1. Il servizio regionale di riscossione dei tributi, delle altre entrate e dei proventi indicati

all'articolo 4 è affidato, per singoli ambiti territoriali, in concessione amministrativa ai soggetti di cui all'articolo 20, ai quali è attribuita la qualità di agenti di riscossione.

2. La determinazione e la modifica degli ambiti territoriali e dei relativi sportelli di riscossione sono effettuate con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Giunta regionale, su proposta della commissione consultiva di cui all'articolo 5, secondo i criteri dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche.

3. Per gli ambiti territoriali comprendenti più province, ai fini dei rapporti con i concessionari, restano ferme le competenze dei singoli uffici della amministrazioni interessate.

4. I provvedimenti di modificazione degli ambiti territoriali devono essere comunicati alla competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Regione entro il 31 gennaio precedente alla data di scadenza delle concessioni relative agli ambiti territoriali interessati dalla modificazione.

5. Per ciascun ambito territoriale, la Direzione regionale delle finanze e del credito provvede, per i versamenti diretti di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602 ed all'articolo 4, comma 1, lettera b), della presente legge, all'apertura di un conto corrente vincolato a favore della Regione per l'ammontare delle imposte al netto della commissione prevista dall'articolo 23, comma 3, lettera a)».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 11.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 11.

Affidamento del servizio e requisiti di idoneità

1. Entro il 31 maggio dell'ultimo anno di durata della concessione, la Direzione regionale

delle finanze e del credito cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze contenente l'elenco degli ambiti territoriali da affidare in concessione nonché, per ciascuno di essi:

a) la misura della commissione e dei compensi e dei relativi importi minimi e massimi per operazione;

b) il rimborso spese per atti esecutivi;

c) gli interessi semestrali di mora a carico dei contribuenti per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo;

d) la misura della cauzione;

e) l'organizzazione tecnica ritenuta essenziale per la corretta gestione della concessione, con espressa indicazione del numero e della dislocazione degli sportelli nell'ambito territoriale, della durata della loro apertura nonché dei sistemi informatici atti a soddisfare anche le esigenze dell'Amministrazione finanziaria regionale;

f) le modalità di presentazione delle domande di conferimento;

g) il termine entro cui le domande devono pervenire alla Direzione regionale delle finanze e del credito.

2. Nel caso di recesso, di revoca o di decadenza, gli adempimenti di cui ai commi precedenti sono effettuati entro trenta giorni dalla data di notificazione del recesso o del provvedimento di revoca o di decadenza.

3. Il servizio di riscossione è affidato ai soggetti indicati all'articolo 20, che ne facciano domanda e che non siano stati dichiarati decaduti da precedenti concessioni, nazionali o regionali, sempre che i loro amministratori non si trovino in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 21.

4. L'affidamento del servizio di riscossione è effettuato per singoli ambiti territoriali, sentita la commissione di cui all'articolo 5, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nel quale viene fissato altresì il termine entro cui, a pena di decadenza, il concessionario deve stipulare apposita convenzione con la Direzione regionale delle finanze e del credito e deve prestare la cauzione di cui

all'articolo 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 12.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 12.

Pluralità di domande

1. Se per lo stesso ambito territoriale sono presentate più domande, il conferimento va effettuato al soggetto che risulti più idoneo all'espletamento del servizio e che offra maggiori garanzie in ordine agli elementi di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 13.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 13.

Registro sussidiario dei concessionari

1. Fermo restando l'obbligo di iscrizione del concessionario nel registro di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche, la Direzione regionale delle finanze e del credito cura la tenuta e l'aggiornamento di un registro sussidiario, concernente i concessionari operanti negli ambiti territoriali di riscossione della Regione e contenente le annotazioni previste dagli articoli 11 e seguenti del predetto decreto del Presidente della Repubblica; provvede, altresì, agli accertamenti degli ulteriori requisiti soggettivi del concessionario, previsti dalla presente legge.

2. La domanda di cui al primo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche, corredata della documentazione relativa, deve essere contemporaneamente trasmessa, per conoscenza, alla Direzione regionale delle finanze e del credito».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 14.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 14.

Vigilanza sui concessionari

1. I concessionari sono soggetti alla vigilanza della Direzione regionale delle finanze e del credito, che la esercita con le modalità ed ai sensi dell'articolo 9.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in funzione del servizio di riscossione, verranno impartite istruzioni per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, tenuto conto delle analoghe direttive diramate in materia dal Ministero delle finanze».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 15.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 15.

Controlli sulla cauzione

1. La Direzione regionale delle finanze e del credito accerta qualsiasi causa di sopravvenuta insufficienza della cauzione, nonché la regolarità del pagamento dei premi di assicurazione relativi ai beni costituenti la cauzione stessa.

2. Le iscrizioni ipotecarie concernenti i beni oggetto della cauzione sono rinnovate di ufficio, alla scadenza, dal conservatore dei registri immobiliari fino alla data di comunicazione allo stesso del decreto di svincolo della cauzione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 16.

FERRANTE, *segretario*:

«CAPO IV

Estinzione della concessione

Articolo 16.

Recesso dalla concessione

1. Il concessionario, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di revisione biennale dei compensi di cui all'articolo 23, quinto comma, ha facoltà di recedere dalla concessione con effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla presentazione della relativa dichiarazione.

2. La dichiarazione di recesso dalla concessione deve essere notificata, nei modi previsti dal codice di procedura civile, alla Direzione regionale delle finanze e del credito ed all'Intendenza di finanza competente.

3. Al concessionario recedente si applicano le norme contenute nell'articolo 41, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 17.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 17.

Notifica dei provvedimenti di revoca o di decadenza dalla concessione

1. I provvedimenti di revoca o di decadenza dalla concessione sono notificati al concessionario, a cura della Direzione regionale delle finanze e del credito, nei modi previsti dal codice di procedura civile, entro quindici giorni dalla relativa adozione.

2. Copia del provvedimento di revoca o di decadenza è contestualmente trasmessa, a cura della Direzione regionale delle finanze e del credito, all'intendente di finanza competente.

3. Avverso i provvedimenti di revoca o di decadenza è ammessa opposizione all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze entro il termine di trenta giorni dalla loro notifica. L'Assessore decide entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso. Trascorsi comunque centoventi giorni dalla relativa proposizione senza che al concessionario sia pervenuta alcuna comunicazione, l'opposizione si intende respinta».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 18.

FERRANTE, segretario:

«CAPO V

Commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione

Articolo 18.

Nomina

1. Il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione, previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche, è nominato tra i soggetti aventi i requisiti previsti dall'articolo 20 che ne facciano domanda, con preferenza per i soggetti iscritti nel registro dei concessionari.

2. Se nessuno dei soggetti di cui al primo comma presenta domanda, l'Assessore regionale

per il bilancio e le finanze nomina commissario governativo il concessionario di uno degli ambiti territoriali contigui, che abbia l'organizzazione più idonea a garantire temporaneamente lo svolgimento dei servizi di riscossione.

3. Al commissario governativo si applicano le norme stabilite per il concessionario, salvo quanto disposto dagli articoli 25, 26, 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 19.

FERRANTE, segretario:

«CAPO VI

Rinnovo della concessione

Articolo 19.

Rinnovo della concessione

1. Entro il mese di febbraio dell'ultimo anno del periodo di gestione il concessionario può richiedere, con istanza notificata nei modi previsti dal codice di procedura civile alla Direzione regionale delle finanze e del credito, il rinnovo della concessione.

2. Se la domanda di rinnovo è stata presentata tempestivamente, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 5, accertato che sussistono i requisiti di legge e valutati il particolare impegno e la regolarità ed efficienza dimostrati nella gestione del servizio, può, con proprio decreto, rinnovare la concessione entro il 30 aprile, fissando il termine per la stipula della convenzione prevista dall'articolo 11, ultimo comma.

3. Il rinnovo è, comunque, escluso se l'ambito territoriale oggetto della concessione è stato modificato ai sensi dell'articolo 10.

4. In tutti i casi di mancato rinnovo, si provvede ai sensi degli articoli 11 e 12».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 20.

FERRANTE, *segretario*:

«TITOLO II

Rapporto di concessione

CAPO I

Agenti della riscossione

Articolo 20.

Soggetti della concessione

1. La concessione può essere conferita:

a) agli istituti ed alle aziende di credito di cui all'articolo 5, lettere a) e d) del regio decreto legge 12 marzo 1936, numero 375 e successive modifiche;

b) alle apposite speciali sezioni autonome degli istituti e delle aziende di credito sopra indicati;

c) alle società per azioni regolarmente costituite, con capitale interamente versato non inferiore a lire 20 miliardi ed aventi per oggetto sociale esclusivo la gestione in concessione del servizio, costituite soltanto da istituti ed aziende di credito indicati nella lettera a). Il trasferimento di azioni a soggetti diversi è causa di revoca della concessione.

2. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze cura l'acquisizione delle notizie e delle informative previste dall'articolo 31, secondo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche, concernenti i rappresentanti legali, gli amministratori e i sindaci degli istituti ed aziende di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle società indicate nel comma precedente, concessionari del servizio di riscossione in Sicilia».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 20 definisce i soggetti della concessione: ne abbiamo lungamente parlato nel corso del dibattito generale ed è l'elemento fondante di tutto il sistema che si sta instaurando. Ma non è soltanto per questo che io ho chiesto di intervenire, quanto perché — essendo il voto finale sul disegno di legge, per quanto mi riguarda, condizionato dalla presenza di alcuni articoli che non attengono strettamente alla riforma del sistema ma che riguardano la prorroga al commissario governativo — ritengo necessario, indispensabile chiarire che la mia, la nostra posizione su questo articolo è del tutto favorevole.

Ripeto: ritengo necessario fare questo chiarimento proprio alla luce del fatto che la presenza di quelle fattispecie non strettamente attinenti alla riforma può inficiare il voto conclusivo sulla legge, e quindi per rendere chiaro a tutti che un eventuale voto di non approvazione della legge nel suo complesso non è riferibile alla riforma in quanto tale, né tanto meno a questo articolo che è la trave portante di tutto il nuovo sistema, che invece condividiamo e condivido appieno.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 21.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 21.

Incompatibilità

1. Salve le ipotesi previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche, non possono altresì essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle aziende ed istituti di credito, delle relative speciali sezioni autonome e delle società indicate all'articolo 20:

a) i membri dell'Assemblea e del Governo regionale;

b) il presidente ed i componenti del comitato regionale di controllo previsto dall'articolo

lo 4 della legge regionale 23 dicembre 1985, numero 52 e successive modifiche;

c) i presidenti ed i componenti delle commissioni provinciali di controllo, limitatamente alle concessioni relative ad ambiti territoriali comunque interessanti la circoscrizione territoriale di competenza della commissione di appartenenza.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche.

3. Nei casi previsti dagli articoli 15 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche, l'Assessore per il bilancio e le finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 5, provvede, con proprio decreto, alla sospensione cautelare ed alla revoca della concessione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 22.

FERRANTE, segretario:

«CAPO II

Obblighi e diritti del concessionario

Articolo 22.

Obbligo di informazione

1. Il concessionario è tenuto a fornire le informazioni ed a trasmettere gli atti di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche, alla Direzione regionale delle finanze e del credito ed agli organi interessati dell'Amministrazione statale, con le modalità e nei termini previsti o determinati ai sensi della norma sopra citata.

2. Il concessionario è tenuto, altresì, a fornire alla Direzione regionale delle finanze e del credito, che ne faccia richiesta, ogni ulteriore informazione o atto.

3. Le rilevazioni previste dall'articolo 35, secondo comma del decreto del Presidente della Re-

pubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche, possono essere altresì disposte dalla Direzione regionale delle finanze e del credito nei confronti dei concessionari operanti in Sicilia».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 23.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 23.

Compensi e rimborsi spese

1. La misura dei compensi spettanti al concessionario è determinata, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione regionale delle finanze e del credito, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 5, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. Il parere di cui al primo comma deve:

a) elencare tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione delle misure dei compensi;

b) indicare in modo specifico l'incidenza di ciascun elemento di valutazione sul risultato finale;

c) consentire il confronto tra l'incidenza di cui alla lettera b) e l'incidenza riconosciuta agli stessi elementi considerati ai fini della determinazione della misura dei compensi per altri ambiti territoriali in situazioni equiparabili.

3. La misura della remunerazione del servizio di riscossione viene determinata sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione regionale, tenendo comunque conto dell'estensione territoriale della concessione, del numero e della dislocazione degli sportelli e della durata di apertura degli stessi. Si tiene conto, altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero

e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità. In particolare, per ogni ambito territoriale, deve determinarsi la misura:

a) della commissione per la riscossione dei versamenti diretti, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e massimo per operazione;

b) del compenso in misura percentuale delle somme riscosse, stabilito tenendo conto, soprattutto, dei costi specifici, del prevedibile ammontare globale di tali somme, con la determinazione di un importo minimo e massimo per operazione, per i pagamenti spontanei dei contribuenti eseguiti dopo la notifica del titolo esecutivo e prima della notifica dell'avviso di mora;

c) del compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse coattivamente e comunque dopo la notifica dell'avviso di mora, con riguardo soprattutto all'ammontare medio delle esecuzioni fruttuose e all'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione.

4. La determinazione del tasso degli interessi semestrali di mora viene effettuata con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, tenuto conto della corrispondente determinazione del Ministro delle finanze.

5. La revisione prevista dall'articolo 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche, della misura delle commissioni e dei compensi e dei relativi importi minimi e massimi per operazione nonché dei rimborsi spese e degli interessi per attività di riscossione, è effettuata con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore dello stesso decreto, tenuto conto anche delle corrispondenti revisioni effettuate dal Ministro delle finanze.

6. Si applicano i commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

aggiungere il seguente comma: «Si applica, altresì, la disposizione di cui all'articolo 69,

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, in sede di discussione generale del disegno di legge, avevo già manifestato alcune perplessità relative all'articolo 23 che prevede compensi e rimborsi da attribuire ai concessionari. Il problema è questo: anche se formalmente l'articolo è costruito in larghissima misura sul modello del corrispondente articolo del decreto del Presidente della Repubblica, sostanzialmente, cioè nella determinazione effettiva dei compensi e dei rimborsi, esso non può che determinare uno scostamento consistente, giacché mentre la normativa nazionale ovviamente fa riferimento a tutto il territorio nazionale, e fa riferimento a dati medi sul territorio nazionale anche se rapportati agli ambiti territoriali previsti dalla legge stessa, la legislazione regionale non può non fare riferimento che alla situazione riferita agli ambiti territoriali provinciali, perché provinciali saranno gli ambiti previsti dalla legge stessa. Con il risultato, io credo, che avremo due sistemi, almeno nella loro quantificazione: uno è quello nazionale, un altro quello regionale.

Ma non è tanto questo il problema, perché io ritengo che comunque possa essere fatta salva anche su questo la specificità della situazione siciliana. Ciò che io pavento è però che, alla fine, attraverso meccanismi che non possono essere controllati — ho già fatto riferimento alla circostanza che la commissione nominata dal Governo si è trovata nelle condizioni qualche mese fa (alcuni anni fa in realtà) di non riuscire a determinare quali fossero effettivamente le spese di gestione della società Sogesi — si determini una sorta di contenzioso, in cui il soggetto Regione, soprattutto se avrà davanti un solo soggetto concessionario, si troverà nelle condizioni di dover cedere sempre, o comunque consentire misure diverse. Questa è la preoccupazione di carattere generale.

Un'altra preoccupazione è costituita dal fatto che, essendosi affidato alla commissione consultiva il compito, sia pure attraverso un parere, di determinare queste misure, c'è la difficoltà da parte dei dirigenti dell'Amministrazione di svolgere un doppio ruolo: quello di essere

soggetti proponenti della misura, così dice l'articolo 23, e poi di essere soggetti che in un altro organismo sono chiamati ad esprimere un parere di concerto con altri. Questo creerà sicuramente qualche problema.

La terza questione che volevo sollevare è data dal fatto che io non comprendo, onorevole Assessore, al comma tre, dove si dice «La misura della remunerazione del servizio di riscossione viene determinata sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessione regionale, tenendo comunque conto della estensione territoriale della concessione», quale sia il riferimento alla concessione regionale. Nel nostro sistema non vengono previste concessioni regionali, ma concessioni per ambiti provinciali; nella legge nazionale non c'è alcun riferimento alla concessione regionale, ma soltanto agli ambiti territoriali; infatti, l'articolo 61 al comma tre, dice: «costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo comunque conto dell'estensione territoriale della concessione». Non lo comprendo e mi pare che possa dare adito ad equivoci interpretativi abbastanza seri.

Per ultimo, onorevole Assessore, vorrei che lei chiarisse la portata dell'emendamento presentato dal Governo, perché, se non ho capito male, l'articolo 69 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche fa riferimento ad una fattispecie del tutto diversa da quella dei rimborsi. Infatti, dice il secondo comma di tale articolo: «Il soggetto provvede altresì alla riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate nonché dei contributi di spettanza degli enti locali». Non capisco perché venga inserito questo emendamento a questo punto, cioè in un articolo che tratta invece dei rimborsi e della remunerazione del soggetto concessionario.

SCIANGULA, *Assessore per il bilancio e le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIANGULA, *Assessore per il bilancio e le finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Piro pone domande difficili: è una materia estremamente complessa!

Primo quesito: perché la proposta della Direzione regionale delle finanze e del credito, sentito il parere della Commissione. Intanto una

risposta di ordine generale: noi trasferiamo *d'emblée* nel disegno di legge numero 760 l'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche. Il primo comma dell'articolo 61 dice: «su proposta del servizio centrale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 3, con decreto del Ministero delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale». Quindi diciamo, sostanzialmente, le stesse cose che dice il decreto del Presidente della Repubblica, mutando che cosa? l'Ufficio centrale diventa Direzione regionale delle finanze e del credito.

Seconda domanda, comma 3. «La misura della remunerazione dei servizi...» «... rapportati ad ogni concessione regionale, tenendo conto comunque...». Allora leggo il comma 3 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche: «La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale indifferenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessione, tenendo comunque conto dell'estensione territoriale della concessione e del numero...», e via di seguito.

Abbiamo trasferito la concessione territoriale in genere in concessione regionale; può realizzarsi sostanzialmente, a regime, nella legge una ipotesi di un ambito territoriale regionale. Cerchiamo di uscire fuori da quanto contenuto nella legge numero 19 del 1989, dove abbiamo previsto nove ambiti territoriali. Nella legge a regime è probabile, poiché abbiamo visto la previsione che la commissione consultiva si pronunzi anche sugli ambiti e quindi sul numero degli stessi, l'ipotesi di un ambito regionale. Nella legge a regime, dobbiamo fare una previsione di questo tipo. Se no, sarebbe una legge incompleta, che in teoria e nella sostanza precluderebbe ogni ipotesi di modificazioni di ambiti da 9 a 3, a 5 o a 1; non so se riesco a rendere l'idea.

Quindi, l'invito che vorrei rivolgere all'onorevole Piro è di uscire dalla cornice della legge regionale numero 19 del 1989. Stiamo approvando una legge nuova che pone una parola definitiva, quindi una legge a regime di tutto il sistema della riscossione.

Ultima domanda: l'emendamento aggiuntivo all'articolo 23. Sostanzialmente, vi è stato un decreto legge, il numero 90 del 27 aprile del

1990, che è già stato convertito in legge 26 giugno 1990, numero 165. L'articolo 6 bis di tale decreto dispone che «L'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 è sostituito dal seguente: ...». Allora noi introduciamo la disposizione di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche, che sono: il decreto legge, prima, e, successivamente, la legge numero 165 del 26 giugno 1990. Sostanzialmente, una legge approvata il mese scorso che noi trasferiamo *d'emblee*.

PIRO. Lo può leggere per intero?

SCIANGULA, *Assessore per il bilancio e le finanze*. Lo leggo subito: «L'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 è sostituito dal seguente:

«Articolo 69.

Riscossione di altre entrate

1. Il concessionario del servizio provvede alla riscossione coattiva dei canoni, proventi e relativi accessori derivanti dall'utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, nel caso di mancato spontaneo pagamento».

Questo comma non interessa; interessa il secondo comma: «Provvede altresì, su richiesta e d'accordo con gli enti interessati alla riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate patrimoniali e assimilate nonché dei contributi di spettanza dei comuni, delle province anche autonome, dei consorzi di enti locali, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle aziende municipalizzate, delle aziende consorziali, delle società di gestione di servizi comunali e di altri enti locali. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, per la riscossione delle entrate di cui al comma 3, l'accordo fisserà in favore del concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate, da determinarsi in relazione ai costi di gestione della riscossione affidata e in misura che assicuri un'adeguata remunerazione».

Sostanzialmente si provvede un ulteriore coefficiente di remunerazione per i servizi prestati agli enti locali, ai consorzi, alle comunità montane e così via. Era un obbligo che nasceva, a noi, di inserire questo articolo 69 modificato

dalla legge nazionale, se è vero che noi stiamo trasferendo *d'emblee* nella nostra legge, per quanto riguarda questa parte, tutta la normativa nazionale, né uno 0,1 per cento in più, né uno 0,1 per cento in meno, perché ciò avrebbe potuto dare adito anche a polemiche di ordine politico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo all'articolo 23.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 24.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 24.

Dilazione dei versamenti

1. I provvedimenti di sospensione della riscossione e di rateizzazione o dilazione del pagamento dei tributi sono adottati dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, il quale può delegare l'intendente di finanza competente anche per quelli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 28 febbraio 1980, numero 46.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 operano a tutti gli effetti anche nei confronti del concessionario il quale, per le somme per le quali risponde del non riscosso come riscosso, è esonerato dall'obbligo di effettuare il relativo versamento alle scadenze stabilite.

3. Qualora i suddetti provvedimenti siano emessi successivamente al versamento delle relative somme da parte del concessionario, in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, l'intendente di finanza provvede a concedere, con proprio decreto, dilazioni di pari importo a valere sul versamento della prima scadenza utile di rata. In caso di incapacienza, la differenza è imputata a diminuzione del versamento delle entrate riscosse mediante versamenti diretti. L'importo della somma da portare in di-

minuzione del carico dei ruoli o dei versamenti diretti è determinato dall'intendente di finanza.

4. I provvedimenti di revoca della sospensione della riscossione e di dilazioni del pagamento relativi a somme iscritte in ruoli con l'obbligo del non riscosso come riscosso hanno effetto, nei confronti del concessionario, dal primo versamento di rata utile successivo al provvedimento di revoca.

5. Qualora, per fatti non imputabili al concessionario, la riscossione di singole partite erariali iscritte nei ruoli con l'obbligo del non riscosso per riscosso sia particolarmente difficile, ovvero sia gravemente impedito il normale svolgimento delle procedure esecutive, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, ove l'importo complessivo di dette partite non sia inferiore al 20 per cento dell'ammontare dei ruoli erariali affidati in riscossione con l'obbligo del non riscosso per riscosso nell'anno precedente, con decreto da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta ufficiale della Regione può concedere dilazioni per il versamento di tributi relativi a singole partite iscritte a ruolo per un periodo non superiore a dodici mesi. La concessione delle predette dilazioni può essere delegata dall'Assessore all'intendente di finanza competente.

6. Le dilazioni di cui al precedente comma non possono, comunque, trovare imputazione sul versamento delle somme riscosse mediante versamenti diretti. In caso di incapienza sul carico di rata, dette dilazioni possono essere imputate ai versamenti relativi alle successive rate.

7. La disposizione di cui al primo comma si applica anche alla sospensione della riscossione e alla rateizzazione delle imposte indirette previste dalle singole leggi istitutive dei tributi, con facoltà di delega agli uffici finanziari competenti per territorio.

8. Ai tributi di cui al comma precedente si applicano anche le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 28 febbraio 1980, numero 46. Nelle ipotesi previste dalle norme citate, l'adozione dei relativi provvedimenti può essere delegata dall'Assessore all'intendente di finanza competente».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 25.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 25.

*Divieto di assunzione
negli ultimi ventiquattro mesi
della durata della concessione*

1. I concessionari non possono procedere a nuove assunzioni di personale negli ultimi ventiquattro mesi della gestione, salve le eventuali sostituzioni dei dipendenti che durante tale periodo cessino dal servizio.

2. Al personale assunto in violazione del divieto di cui al primo comma non si applica la disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 26.

FERRANTE, *segretario*:

«TITOLO III

*Rimborso e discarico
delle quote inesigibili*

CAPO I

Procedimento

Articolo 26.

Rimborsi

1. Per i rimborsi dovuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede all'emanazio-

ne di appositi ordini di accreditamento nei confronti degli intendenti di finanza competenti.

2. Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche, i rimborsi di cui al comma 1 sono dovuti al concessionario decaduto o revocato che ha anticipato le relative somme, sempre che non abbia debiti nei confronti della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 27.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 27.

Ricorsi

1. Contro il provvedimento di rigetto della domanda di rimborso dell'intendente di finanza è ammesso ricorso all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

2. La decisione dell'Assessore è trasmessa all'intendente di finanza, che la notifica al concessionario e, se favorevole, provvede ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche.

3. Il ricorso della Corte dei conti previsto dall'articolo 85, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche, è rivolto alla sezione giurisdizionale per la Regione siciliana della Corte dei conti».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 27 è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

al comma 3, le parole: «Il ricorso della Corte» sono sostituite con le parole: «Il ricorso alla Corte».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 28.

FERRANTE, *segretario*:

«TITOLO IV

*Personale addetto
al servizio di riscossione*

Articolo 28.

Collettore

1. I concessionari operanti nella Regione non possono nominare collettori coloro i quali, anche se iscritti al relativo albo, risultano condannati, con sentenza passata in giudicato, per i reati di cui al decreto legge 10 luglio 1982, numero 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, numero 516, e successive modifiche.

2. Se la condanna definitiva interviene dopo la nomina, il concessionario deve revocare la patente del collettore.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano a carico del concessionario le sanzioni di cui all'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche, nelle più elevate misure stabilite dall'articolo 30.

4. Resta fermo l'obbligo della iscrizione del collettore nell'albo nazionale di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 29.

FERRANTE, *segretario*:

«TITOLO V

Infrazioni e sanzioni pecuniarie

Articolo 29.

Dati ed informazioni

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche, i dati e le informazioni ivi previste, previa autorizzazione della Direzione regionale delle finanze e del credito, possono essere altresì fornite alle Amministrazioni regionali interessate».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 30.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 30.

Misura e devoluzione delle pene pecuniarie

1. L'importo delle pene pecuniarie riscosse ai sensi del titolo sesto del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche è devoluto in ogni caso alla Regione, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, numero 1074.

2. Le misure delle pene pecuniarie di cui agli articoli 107, 109 e 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche, sono aumentate di cinque volte».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 31.

FERRANTE, segretario:

«TITOLO VI

Disposizioni transitorie

Articolo 31.

Durata della prima concessione

1. Per il primo periodo di gestione la concessione scade il 31 dicembre 1994».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 32.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 32.

Disciplina della concessione

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente titolo, la concessione relativa al primo periodo di gestione è disciplinata dalle disposizioni generali dettate dalla presente legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni dei titoli primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 33.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 33.

Numero degli ambiti territoriali e degli sportelli

1. Per il primo periodo di gestione di cui all'articolo 31, gli ambiti territoriali sono determinati in numero di nove, ciascuno corrispondente al territorio di una provincia, ed il numero dei relativi sportelli è così stabilito: Agri-

gento 22; Caltanissetta 10; Catania 30; Enna 9; Messina 27; Palermo 31; Ragusa 9; Siracusa 14; Trapani 15».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 34.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 34.

*Conferimento del servizio
per il primo periodo*

1. Per il primo periodo di gestione del servizio, la concessione sarà conferita, per ciascuno degli ambiti territoriali individuati nell'articolo 33, ad uno dei soggetti di cui all'articolo 20, aventi i requisiti indicati nell'articolo 11.

2. Si applicano gli articoli 11 e 12.

3. Il decreto di cui all'articolo 11, comma 1, deve essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 35.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 35.

Commissione e compensi

1. Nella prima applicazione della presente legge e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dall'inizio della concessione, fino alla determinazione iniziale dei compensi ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche, la commissione ed i compensi di cui all'articolo 23 sono determinati nelle seguenti misure:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 15.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quelli stabiliti nella lettera b).

2. I rimborsi delle spese delle procedure esecutive e gli interessi semestrali di mora sono determinati nella misura stabilita ai sensi dei commi 4 e 6 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 36.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 36.

*Recesso della concessione
nel primo periodo di gestione*

1. Le misure della commissione e dei compensi, determinate ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche, sono comunicate al concessionario il quale, se non intende accettare le nuove misure, ha facoltà di recedere a norma dell'articolo 16.

2. Si applica la disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 23».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 36 è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

all'articolo 36, nella rubrica, le parole: «Recesso della» sono sostituite dalle parole: «Recesso dalla».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 36 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 37.

FERRANTE, *segretario:*

«Articolo 37.

Rinnovo dopo il primo periodo di gestione

1. Allo scadere del primo periodo di gestione di cui all'articolo 31, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 38.

FERRANTE, *segretario:*

«Articolo 38.

Rapporto di lavoro del personale già dipendente dalle esattorie

1. Salvo quant'altro previsto dall'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche, le garanzie occupazionali ivi previste si applicano al personale in servizio presso le esattorie delle imposte dirette della Sicilia, nonché presso le sedi o direzioni centrali delle stesse, in servizio alla data del 31 dicembre 1988.

2. Al personale esattoriale che risulta iscritto al fondo di previdenza di cui alla legge 2

aprile 1958, numero 377, e che fino alla data di entrata in vigore della presente legge prestava servizio presso la sede o direzione centrale della società di gestione esattoriale di cui alla legge regionale 21 agosto 1984, numero 55, le garanzie occupazionali previste dal comma precedente sono assicurate presso le esattorie di provenienza.

3. I riferimenti temporali al 31 dicembre 1983, contenuti nei commi secondo e seguenti dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche, si intendono rapportati al 31 dicembre 1988.

4. Al personale assunto in servizio successivamente all'1 gennaio 1984 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 39.

FERRANTE, *segretario:*

«Articolo 39.

Risoluzione di controversie in via amministrativa

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche, il ricorso di cui al terzo comma dello stesso articolo può essere proposto all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze nel termine di trenta giorni dalla notifica della decisione dell'intendente di finanza».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 40.

FERRANTE, *segretario:*

«Articolo 40.

Norme applicabili

1. Si applicano le norme di cui agli articoli 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 41.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 41.

Proroga del commissario governativo

1. La nomina del commissario governativo nei nove ambiti territoriali della Sicilia, disposta ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1989, numero 19, è prorogata, alle medesime condizioni, fino al 31 dicembre 1990.

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il commissario governativo di cui al primo comma ha facoltà di rinunciare alla proroga, con effetto dall'1 luglio 1990, con atto da notificarsi alla Direzione regionale delle finanze e del credito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Nell'ipotesi di rinuncia alla proroga, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede ad assicurare la prosecuzione del servizio di riscossione a norma degli articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43, scegliendo il commissario governativo fra i soggetti aventi i requisiti di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1989, numero 19, che ne facciano domanda entro dieci giorni successivi al termine fissato nel comma precedente.

4. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, comma 2, 3 e 4 della legge regionale 29 dicembre 1989, numero 19».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 42.

FERRANTE, *segretario*:

«TITOLO VII

Servizio di meccanizzazione dei ruoli

Articolo 42.

Affidamento del servizio

1. La formazione, con mezzi e procedure automatizzati, dei ruoli, degli elenchi e dei documenti indicati all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche, concernenti la riscossione in Sicilia delle entrate disciplinate dalla presente legge, nonché le altre attività ivi previste, per il territorio della Regione siciliana sono affidate, in concessione amministrativa, al Consorzio indicato nel citato articolo, che le effettua attraverso i propri centri elettrocontabili.

2. Il Consorzio provvede, inoltre, alla compilazione di statistiche nonché ad altri lavori relativi alla riscossione dei tributi e delle altre entrate allo stesso richiesti dalla Direzione regionale delle finanze e del credito.

3. All'affidamento del servizio ed all'approvazione della relativa convenzione provvede con proprio decreto l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

4. La durata della prima concessione è di cinque anni; le successive concessioni potranno avere durata decennale. Alle singole scadenze l'Amministrazione regionale ha facoltà di determinare compiti ed attività, concernenti la riscossione dei tributi, da affidare al Consorzio».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 43.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 43.

Vigilanza regionale

1. La Direzione regionale delle finanze e del credito esercita la vigilanza sull'attività del Consorzio, concernente la gestione dei servizi affidati in concessione ai sensi della presente legge».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 44.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 44.

Compensi per i servizi resi alla Regione

1. Per l'esecuzione dei lavori di acquisizione ed elaborazione dei dati, diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 42, richiesti dalla Regione o dagli altri enti pubblici regionali autorizzati, qualora gli stessi lavori siano connessi e contemporanei alla formazione dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti automatizzati, è dovuto al Consorzio un corrispettivo, che è determinato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su parere della commissione consultiva di cui all'articolo 5, sentito il Consorzio medesimo.

2. Con le modalità di cui al precedente comma è, altresì, determinato il compenso dovuto al Consorzio per gli altri lavori richiesti dall'Amministrazione regionale».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 45.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 45.

Riscossione coattiva dei contributi a carico dei concessionari del servizio di riscossione

1. In caso di mancato pagamento del contributo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze può, per il relativo recupero, autorizzare la compilazione di ruoli straordinari da darsi in carico per le riscossioni ad uno dei concessionari operanti in ambiti territoriali contigui o vicini.

2. Si applica al secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 46.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 46.

Controversie tra enti impositori e Consorzio

1. La definizione in via amministrativa delle controversie tra enti impositori e Consorzio, concernente il servizio affidato in concessione ai sensi dell'articolo 42, è devoluta all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 47.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 47.

Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 48.

FERRANTE, *segretario*:

«TITOLO VIII

Amministrazione finanziaria regionale

Articolo 48.

Competenze della Direzione regionale delle finanze e del credito

1. La Direzione regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale per il bilancio e le finanze svolge la propria attività nelle seguenti materie:

- a) affari connessi all'applicazione delle norme di attuazione in materia finanziaria;
- b) imposte dirette; imposte indirette; dogane ed imposte sui consumi; tasse; entrate in genere; entrate accessorie; interessi, soprattasse, sanzioni pecuniarie amministrative e penali; proventi, contributi, concorsi e rimborsi; contenzioso amministrativo;
- c) distribuzione primaria dei valori bollati; prelievo dei fondi della riscossione presso uffici finanziari;
- d) agevolazioni fiscali; servizi e controlli sui carburanti agricoli a prezzo agevolato;
- e) redditi patrimoniali; determinazione dei canoni di concessione e delle indennità di abusiva occupazione di beni del demanio marittimo e di altri beni demaniali della Regione;
- f) servizio centrale di riscossione dei tributi e di altre entrate erariali e di enti pubblici;

g) meccanizzazione dei ruoli e rapporti con il Consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari del servizio di riscossione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche;

h) vigilanza sulle entrate proprie della Regione; analisi dell'andamento delle entrate regionali; vigilanza sulla regolarità della gestione dei servizi di riscossione e sui concessionari; controlli e verifiche; statistica economica e finanziaria; raccolta ed elaborazione dei dati;

i) vigilanza sulla riscossione delle entrate degli enti impositori diversi che si avvalgono del servizio regionale di riscossione; acquisizione dei dati relativi;

l) finanza locale: attività tributaria degli enti locali; assegnazione di quote di tributi; rimborso di oneri per servizi regionali e statali;

m) credito e risparmio; affari relativi alla applicazione delle norme di attuazione in materia di credito e risparmio; credito agevolato e vigilanza relativa; rapporti con il Comitato regionale per il credito ed il risparmio ed esecuzione delle relative deliberazioni; analisi delle strutture creditizie e della bancabilità del territorio; anagrafe delle aziende di credito; raccolta ed elaborazione dati; statistica;

n) servizi ispettivi;

o) segreteria tecnica della commissione consultiva di cui all'articolo 6.

2. La Direzione regionale delle finanze e del credito provvede, altresì, tramite il centro elettronico di cui all'articolo 8, salve le necessarie intese con le amministrazioni interessate, ai collegamenti con il servizio informativo della Ragioneria generale dello Stato, con i servizi informativi del Ministero delle finanze, e predispone una rete di collegamento con le Intendenze di finanza della Sicilia, gli uffici di Cassa regionale, i concessionari dei servizi di riscossione sui quali esercita la vigilanza, e con il Consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43 e successive modifiche.

3. La Direzione regionale delle finanze e del credito può proporre l'affidamento a società, enti o istituti specializzati della predisposizione dei programmi occorrenti per il funzionamento del centro elettronico».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 49.

FERRANTE, segretario:

«TITOLO IX

Disposizioni finali

Articolo 49.

Riferimenti legislativi

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, che fanno riferimento agli esattori, devono intendersi riferite ai concessionari ed agli sportelli di riscossione di cui alla presente legge».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 50.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 50.

Concessione di agevolazioni fiscali

1. Le agevolazioni fiscali in materia di imposizione sul reddito previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, numero 218, e dalla legge 1 marzo 1986, numero 64, e successive modifiche sono concesse, nell'ambito del territorio della Regione siciliana, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa istanza documentata del soggetto interessato.

2. Per gli occorrenti accertamenti tecnici l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze si avvale degli uffici tecnici erariali competenti per territorio.

3. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 1 della legge regionale 4 aprile 1969, numero 6».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che dagli onorevoli La Porta e altri è stato presentato il seguente emendamento articolo 50 bis:

«Al personale dell'Amministrazione statale in servizio presso gli uffici periferici dei quali la Regione si avvale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, numero 1074, è attribuita, a decorrere dal primo gennaio 1990, una indennità mensile di produttività commisurata alla differenza tra le ore di lavoro straordinario autorizzate dal Ministero delle finanze ed il numero delle ore previste per il personale regionale dall'articolo 30 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41.

Alla corresponsione della predetta indennità, da liquidarsi secondo la tariffa oraria prevista dalla normativa regionale in materia ed in base alle tabelle di corrispondenza di cui all'ultimo comma, provvedono trimestralmente gli intendenti di finanza, mediante apposite aperture di credito disposte a carico del bilancio della Regione dall'Assessore per il bilancio e le finanze.

L'indennità mensile di cui al primo comma è ridotta in ragione di un ventiseiesimo per ogni giornata di assenza dall'ufficio.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, si provvede alla individuazione degli uffici e dei relativi servizi al cui personale può essere attribuita l'indennità prevista dal presente articolo, nonché una tabella di corrispondenza tra le qualifiche dei dipendenti statali e quelle dei dipendenti regionali, riferita alla classe media di stipendio per ciascun livello».

Comunico che al predetto emendamento è stato presentato dagli onorevoli La Porta ed altri il seguente emendamento:

dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, numero 1074» *aggiungere:* «e ai sensi dell'articolo 9 della presente legge».

Comunico altresì che è stato presentato dagli onorevoli Mazzaglia, Palillo, Capitummino,

Galipò, Purpura il seguente emendamento articolo 50 *bis/A*:

«Al personale dell'Amministrazione statale in servizio presso gli uffici periferici dei quali la Regione si avvale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, numero 1074, è attribuita, a decorrere dal primo gennaio 1990, una indennità mensile di produttività commisurata alla differenza tra le ore di lavoro straordinario autorizzate dal Ministero delle finanze ed il numero delle ore previste per il personale regionale dall'articolo 30 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41.

Alla corresponsione della predetta indennità, da liquidarsi secondo la tariffa oraria prevista dalla normativa regionale in materia ed in base alle tabelle di corrispondenza di cui all'ultimo comma, provvedono trimestralmente gli intendenti di finanza, mediante apposite aperture di credito disposte a carico del bilancio della Regione dall'Assessore per il bilancio e le finanze.

L'indennità mensile di cui al primo comma è ridotta in ragione di un ventiseiesimo per ogni giornata di assenza dall'ufficio.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, si provvede alla individuazione degli uffici e dei relativi servizi al cui personale può essere attribuita l'indennità prevista dal presente articolo, nonché una tabella di corrispondenza tra le qualifiche dei dipendenti statali e quelle dei dipendenti regionali, riferita alla classe media di stipendio per ciascun livello».

Presidenza del Presidente LAURICELLA

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione all'emendamento articolo 50 *bis* degli onorevoli La Porta, Capodicasa, Chessari, Virlinzi, Russo ed altri, e all'emendamento articolo 50 *bis/A* degli onorevoli Mazzaglia, Palillo, Capitemmino, Galipò e Purpura, vorrei richiamare all'attenzione dei presentatori una questione che a mio avviso non può essere sottovalutata né messa in *non cale*. Ritengo sia opportuno che noi tutti ci si adoperi a dare una certa correttezza ed una caratterizzazione sempre univoca

all'attività legislativa, evitando che si possano sovrapporre interpretazioni diversificate da una materia all'altra, da una situazione all'altra, a seconda delle opportunità. Credo che l'applicazione del Regolamento debba essere, invece, un fatto lineare e tale da avere una sua continuità, una sua coerenza costante; e quindi in questo senso credo che, anche in questo momento, bisogna riguardare se c'è compatibilità tra il titolo della legge, la materia della legge e questi emendamenti presentati. Vorrei chiedere pertanto la collaborazione dei presentatori: proprio perché ritengo che la materia contenuta negli emendamenti, così come è argomentata, immette anche elementi di ordine amministrativo che in gran parte esulano dal tema della Sogesi, vorrei pregare, se è possibile, i presentatori a riconsiderare la loro posizione, nel senso di avvistare certamente il problema che rimane fortemente notevole, e tuttavia, data la incompatibilità della materia rispetto al disegno di legge, ritirare gli emendamenti.

CHESSARI. Chiedo di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHESSARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo consapevoli che l'emendamento presentato dal collega La Porta e da alcuni altri parlamentari del Gruppo comunista, come da parlamentari di altri Gruppi, introduce un problema di grande rilevanza; ma non crediamo che questo problema si possa risolvere con un richiamo improprio al Regolamento. Infatti, l'emendamento attiene proprio a materia che fa parte dell'oggetto specifico del disegno di legge, in quanto propone di garantire una indennità al personale che svolge una funzione nell'attività finanziaria della Regione, personale di cui la Regione si avvale. Quindi, la via per potere apprezzare l'emendamento non è quella di dichiararlo improponibile, ma quella di entrare nel merito delle questioni che l'emendamento stesso propone.

Il Governo ha due strade: o accettare l'emendamento, e quindi il problema non si pone; oppure respingerlo. Non si può fare ricorso ad un *escamotage* di carattere regolamentare.

Quindi, onorevole Presidente, noi richiamiamo l'esigenza...

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Questa è la strada che utilizza lei; queste furbizie di basso livello le utilizzi in altre circostanze!

CHESSARI... di rispettare rigorosamente il Regolamento dell'Assemblea. Il Governo, se non è d'accordo con l'impostazione dell'emendamento, lo dica con estrema chiarezza e lealtà.

PRESIDENTE. Stavo indirizzando un appello che era rivolto, appunto, a determinare un consenso intorno alla possibile riconsiderazione della posizione dei presentatori, al fine di pervenire possibilmente al ritiro degli emendamenti. Se la risposta è quella dell'onorevole Chessari, allora bisogna approfondire l'argomentazione: dico che basta leggere e rilevare il contenuto dell'emendamento. Si tratta di un emendamento che, pur se si riferisce ad una indennità da attribuire ad alcuni dipendenti, certamente investe altri dipendenti che sono nella stessa condizione; pur se si tratta di personale che ha riferimento alla materia finanziaria, tuttavia esula da quella che è la sostanza, la qualità e il contenuto del disegno di legge che stiamo discutendo.

Quindi, secondo me, torno a dire, non c'è una manomissione del Regolamento ma la possibilità di dare coerente applicazione al Regolamento stesso anche per evitare che ci possano essere delle disparità di trattamento tra una materia ed un'altra rispetto alle cose che abbiamo detto.

Altre volte ci siamo trovati dinanzi a situazioni simili e poi tutti abbiamo convenuto che in effetti non si potevano introdurre, nella materia propria e specifica del disegno di legge, elementi o contenuti che in qualche modo sono incompatibili.

LA PORTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PORTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo anche perché la Presidenza ha chiesto la collaborazione dei deputati firmatari dell'emendamento; quindi, in questo senso, mi sento obbligato ad esprimere la mia opinione rispetto al testo dell'emendamento che è stato presentato.

Che l'emendamento non sia proponibile lascia molti dubbi; già l'onorevole Chessari ha

precisato qual è la posizione del Gruppo comunista circa la proponibilità o meno dell'emendamento, ferma restando la potestà decisionale della Presidenza. Signor Presidente, mi consenta, però, che la improponibilità, a mio modo di vedere, non esiste dal momento che, con il subemendamento presentato all'emendamento articolo 50 bis, si fa espresso riferimento all'articolo 9 della presente legge, nel quale è previsto un comma che tratta di personale in avvalimento per i compiti di riscossione, e precisamente del personale degli uffici finanziari. Peraltro risulta (è notorio, ci sono documenti ufficiali in questo senso) che lo stesso Governo non aveva avanzato dei dubbi sulla proponibilità di una materia di questo tipo, tant'è che aveva in altra sede avanzato ipotesi che ponevano la stessa questione e affrontavano lo stesso tema.

Mi pare quindi che la materia da discutere non sia opinabile, ma sia semmai, come è stato qui ribadito, da precisare il merito della questione.

Si tratta di un emendamento per il quale si prevede un intervento di natura finanziaria per un personale che ha compiti e competenze, così come previsto dall'articolato della presente legge.

Sarebbe utile a questo punto conoscere veramente l'opinione del Governo; se è favorevole o contraria al merito dell'emendamento presentato.

FIRRARELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIRRARELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che questo sia un emendamento proponibilissimo, perché agganciato ad una realtà lavorativa che attiene alla riscossione delle imposte dirette in Sicilia.

Credo che questa Assemblea debba porsi tale problema così come ha fatto per tanti altri lavoratori che operano in Sicilia e, in ogni caso, va ricercata la piena attuazione dello Statuto che prevede anche il passaggio dei lavoratori "finanziari" alla Regione. Ritengo infatti non sia decoroso che questi dipendenti dello Stato, i quali si trovano ad operare quotidianamente, gomito a gomito, con dei colleghi lavoratori della Regione siciliana, possano prendere una retribuzione di circa un terzo inferiore.

D'altro canto questa Regione, in un arco di tempo non breve ebbe ad erogare questa indennità con una provvidenza decretata a suo tempo dall'Assessore per il bilancio e le finanze dell'epoca, onorevole Mannino. Ritengo che l'emendamento sia proponibile e, se ci sono motivi per entrare nel merito, ritengo che sarebbe meglio farlo e subito.

PRESIDENTE. Credo sia opportuno, visto anche che a ciò è stato sollecitato dall'onorevole La Porta e dall'onorevole Firrarello, che il Governo, se lo ritiene, possa dare un suo parere per evidenziare se la materia risponde effettivamente a quelle che sono le condizioni di cui stiamo trattando.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho capito se siamo entrati nel merito dell'emendamento; infatti, c'era un problema di proponibilità o meno. Problema di proponibilità che non è la prima volta che si impone all'attenzione di questa Assemblea, dato che ci sono state delle altre circostanze in cui surrettiziamente, debbo dire, tra l'altro, con una metodologia sulla quale c'è da esprimere notevoli riserve, si introduce, su materia che non ha certamente omogeneità di merito, una modifica normativa che incide in maniera rilevantissima su un problema di grandissima dimensione come è quello dell'avvalimento o della omogeneizzazione o della corresponsione di un'indennità perequativa a tutto il personale del quale si avvale la Regione. Chiaramente in una materia di questo genere non è prevalente il fatto che trattiamo di materia finanziaria, ma è prevalente il riferimento allo stato giuridico di un personale che, pur operando in settori diversi, ha la stessa condizione di avvalimento rispetto alla Amministrazione regionale.

Quindi, poiché altre volte questo tema è stato affrontato, nelle altre circostanze, con valutazione complessiva — e io dico responsabile — dell'Assemblea, si è ritenuto improponibile il tipo di emendamento, che deve eventualmente essere trattato, nel merito, nell'ambito di un disegno di legge che affronti complessivamente, all'interno dei rapporti Stato-Regione, la que-

stione del personale statale che svolge funzioni regionali — e non solo nel settore finanziario, ma anche nella pubblica istruzione, nei provveditorati alla pubblica istruzione — e quindi determinando una omogeneità di valutazione su una materia vasta e complessa.

PRESIDENTE. Sulla base di questi ragionamenti che sono intervenuti, la Presidenza ritiene in qualche modo di dover riflettere sulle questioni che sono state poste, per dare una valutazione più riflessiva e meno corriva rispetto all'andamento dei lavori. Quindi vorrei proporre all'Assemblea di accantonare questo aspetto per procedere con l'esame dell'articolato del disegno di legge.

Non sorgendo osservazioni, vengono accantonati l'emendamento articolo 50 bis, degli onorevoli La Porta e altri, con l'emendamento ad esso presentato, e l'emendamento articolo 50 bis/A, degli onorevoli Mazzaglia e altri.

Presidenza del Vicepresidente DAMIGELLA

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli La Porta, Capodicasa ed altri:

«Articolo 50 ter.

Al personale dello Stato, dipendente del Ministero delle finanze di ogni qualifica funzionale e dirigenziale, in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria ubicati nel territorio della Regione siciliana, in posizione di "avvalimento" ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 8 del decreto legislativo numero 507 del 12 aprile 1948 "Disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra Stato e Regione siciliana", ratificato con legge numero 561 del 17 aprile 1956 e degli articoli 4, 6, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, numero 1074 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria" e degli articoli 20, 30 e 43 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo numero 455 del 15 maggio 1946, convertito nella legge costituzionale del 26 febbraio 1948, è attribuito, a decorrere dal primo gennaio 1990, uno speciale compenso collegato con la professionalità e la produttività dei servizi.

Al detto personale il compenso, di cui all'allegata tabella A, verrà corrisposto in dodici mensilità, in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio considerati tali, anche quelli festivi e di fruizione del congedo ordinario.

Il compenso di cui al comma precedente è rivalutato annualmente, con decreto dell'Assessore alla Presidenza, in relazione agli indici Istat e comunque in misura non superiore al 10 per cento.

Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono fissati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado — revisione della disciplina del contenzioso tributario, decreto del Presidente della Repubblica numero 636 del 1972 e successive modificazioni — in misura adeguata alla qualità ed alla quantità dell'impegno richiesto.

All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti pari a lire 70 mila milioni per l'anno 1990 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-92 al capitolo dello stato di previsione dell'Assessorato alla Presidenza per l'anno finanziario 1990.

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

1° Qualifica funzionale I - II - III	Lire 500.000
2° Qualifica funzionale IV - V	Lire 650.000
3° Qualifica funzionale VI - VII	Lire 845.000
4° Qualifica funzionale VIII - IX	Lire 1.098.000
5° Dirigenza	Lire 1.428.000»;

— dagli onorevoli Mazzaglia, Palillo, Capi-
tummino, Galipò e Purpura:

«Articolo 50 ter/A.

Al personale dello Stato, dipendente del Ministero delle finanze di ogni qualifica funzionale e dirigenziale, in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria ubicati nel territorio della Regione siciliana, in posizione di "avvalimento" ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 8 del decreto legislativo numero 507 del 12 aprile 1948 "Disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra Stato e Regione siciliana",

ratificato con legge numero 561 del 17 aprile 1956 e degli articoli 4, 6, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, numero 1074 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria" e degli articoli 20, 30 e 43 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo numero 455 del 15 maggio 1946, convertito nella legge costituzionale del 26 febbraio 1948, è attribuito, a decorrere dal primo gennaio 1990, uno speciale compenso collegato con la professionalità e la produttività dei servizi.

Al detto personale il compenso, di cui all'allegata tabella A, verrà corrisposto in dodici mensilità, in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio, considerati tali, anche quelli festivi e di fruizione del congedo ordinario.

Il compenso di cui al comma precedente è rivalutato annualmente, con decreto dell'Assessore alla Presidenza, in relazione agli indici Istat e comunque in misura non superiore al 10 per cento.

Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, sono fissati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado — revisione della disciplina del contenzioso tributario, decreto del Presidente della Repubblica numero 636 del 1972 e successive modificazioni — in misura adeguata alla qualità ed alla quantità dell'impegno richiesto.

All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti pari a lire 70 mila milioni per l'anno 1990 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-92 al capitolo dello stato di previsione dell'Assessorato alla Presidenza per l'anno finanziario 1990.

L'Assessore per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

1° Qualifica funzionale I - II - III	Lire 500.000
2° Qualifica funzionale IV - V	Lire 650.000
3° Qualifica funzionale VI - VII	Lire 845.000
4° Qualifica funzionale VIII - IX	Lire 1.098.000
5° Dirigenza	Lire 1.428.000».

Anche i predetti emendamenti vengono accantonati unitamente all'emendamento articolo 50 bis degli onorevoli La Porta ed altri e all'emendamento 50 bis/A degli onorevoli Mazzaglia ed altri.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 51.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 51.

Indennità straordinaria per l'anno 1990 al commissario governativo

1. Limitatamente all'anno 1990, alla società Sogesi, nella qualità di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione nei nove ambiti territoriali della Sicilia, è concessa una indennità straordinaria in misura pari alla differenza tra la somma:

a) delle entrate a qualunque titolo spettanti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1989, numero 19;

b) degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1989 con rate a scadere nell'anno 1990;

e l'eventuale maggiore somma:

a) del costo del personale in servizio, comprensivo delle retribuzioni e delle contribuzioni previdenziali, effettivamente sostenuto, con esclusione dei corrispettivi per prestazioni straordinarie di lavoro e delle indennità, diarie e rimborso spese per missioni e trasferimenti;

b) delle spese generali, calcolate forfettariamente nella misura del 20 per cento del costo del personale di cui alla precedente lettera a).

2. L'indennità di cui al comma precedente non spetta nel caso in cui il commissario governativo rinunci alla proroga in uno o più ambiti territoriali della Sicilia, ai sensi del comma 2 dell'articolo 41.

3. All'erogazione dell'indennità provvede, con proprio decreto, l'Assessore per il bilancio e le finanze, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 5.

4. A tal fine, la società Sogesi deve produrre, a pena di decadenza, entro il 30 aprile 1991, apposita istanza alla Direzione regionale delle finanze e del credito corredata di un dettagliato rendiconto recante una dichiarazione, rilascia-

ta nelle forme di legge, del presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale della società, attestante la veridicità dei dati esposti nel rendiconto e la loro conformità alle scritture contabili ed agli elementi di cui al comma 1.

5. L'indennità di cui al presente articolo non può comunque eccedere l'importo di lire 60.000 milioni».

CHESSARI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHESSARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per le ragioni da me illustrate in sede di discussione generale di questo disegno di legge, il Gruppo parlamentare comunista esprimerà il proprio voto contrario all'approvazione dell'articolo 51.

NATOLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 51 ha per titolo «Indennità straordinaria per l'anno 1990 al commissario governativo». Se dicessi che voto contro questo articolo senza aggiungere altro, darei l'impressione di votare contro l'indennità straordinaria al commissario governativo, aspetto che invece per me è molto riduttivo e non influisce che marginalmente sul mio voto contrario. Infatti, arrivati alla fine dell'articolato e a questo articolo 51 che riguarda l'indennità al commissario governativo, io, che su questo argomento sono intervenuto altre volte, non posso che registrare la mancata risposta ad una mia richiesta, avanzata, ripetuta e ribadita tante volte, che a mio avviso era ed è una richiesta di chiarezza. Infatti io, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, credo che la cosa più importante, il contributo più vero, sempre, in tutte le evenienze, è quello della verità: cioè conoscere un aspetto non buono o addirittura cattivo, e conoscerlo proprio nei termini di una cosa cattiva, o di una cosa non buona, credo sia già un contributo positivo rispetto alla mancata conoscenza. Allora io tutte le volte che è venuto il discorso sulla Sogesi, dinanzi alla miriade di

notizie e di dicerie, che cosa ho chiesto? Ho chiesto di conoscere, in qualità di membro del Parlamento della Regione, perché questa Soges accumula sempre perdite.

Questo è un fatto molto meridionale, molto siciliano, perché non mi risulta che chi esige imposte accumuli perdite. Si tratta di un discorso molto vecchio che già impegnò questo Parlamento: ricordo tante battaglie parlamentari appassionatissime, anche di molti anni fa, quando l'aggio di esazione era di gran lunga superiore alla media nazionale, quando portai avanti la mia battaglia (che risulta agli atti anche se il tempo ormai è passato: certo sono tanti, 20 anni) in funzione della pubblicizzazione. Quella battaglia, cominciata in tanti e con il pieno appoggio del mio partito, la concludemmo in pochi, perché molti vennero meno lungo il percorso.

La stessa opposizione di sinistra, allora, nella fase avanzata dello scontro, non sostenne più la battaglia, per non dire che modificò la linea di condotta. Né vale il ricordo della coincidenza nella stessa persona del rappresentante degli interessi legali con la rappresentanza massima di un gruppo parlamentare della maggioranza, un galantuomo, uno che ha una professione: un avvocato o ingegnere o altro. Sono fatti che attingono all'opportunità se nella stessa persona in certi momenti si sommano delle cariche.

Non è certo contestabile all'avvocato di fare l'avvocato, ma — diciamocelo — questo è un discorso che viene da allora: alcuni hanno detto di più, altri hanno detto di meno. Ma io vedo che alla fine dell'iter del disegno di legge, di un dibattito, tranne un collega che ha parlato di quantificazione di assunzioni, non è uscito nemmeno il dato (e mi riferisco a cose che non appartengono né a questa legislatura né a questo Governo e nemmeno al Governo precedente) che io una volta portai, onorevoli colleghi, proprio da questa tribuna, quando parlai di un addensamento di assunzioni, nell'ordine di alcune centinaia, in coincidenza dell'avvicinarsi di una data elettorale: mi ricordo bene che si trattava di un'elezione nazionale anticipata, come ormai avviene da molti anni.

E questo è un aspetto che, alla fine di questo disegno di legge che l'Assemblea va a votare, vale anche per capire perché qui sembra che tutti i gestori siano degli inetti o siano anche di peggio, o siano qualificabili con sostantivi che io non voglio nemmeno pronunciare; mentre le perdite della Soges, oggi, sono per-

dite costruite, sono perdite previste, prevedibili attraverso sistemi di reclutamento che, proprio nei passaggi cruciali, portavano ad assunzioni che poi venivano ovviamente ereditate dalle gestioni future.

Certamente non faccio un discorso perché in ogni legge bisogna ripercorrere la storia, ma qualche cosa di meno storico avrei voluto che dal dibattito uscisse.

È questa un'altra mia richiesta: chiedevo, ho chiesto più volte che l'opinione pubblica (cominciando dall'opinione pubblica), i deputati singoli e il Parlamento nel suo complesso conoscessero il numero ed anche i nomi di tutti i consulenti legali, economici, con il massimo rispetto verso i nomi che non conosco: un desiderio inappagato, prima, ora e dopo. Certamente, lo affermo senza conoscerlo, si tratta di professionisti egregi che godono nella società civile di un credito meritato, probabilmente anche che rappresentano il livello massimo della cultura, qual è l'università, considerata il tempio della cultura. Certo che alla mia età posso dire di avere rifiutato un ruolo universitario cui un mio maestro cercava di indurmi dopo la laurea.

Molto resta della riflessione cui sono stato condotto da quello che è successo in Italia prima a Vilfredo Pareto e poi a Benedetto Croce: l'uno non assurse mai alla cattedra o all'incarico universitario (lo ebbe in Svizzera, il Pareto, che è e resta, non ora, il più grande degli economisti di critica al marxismo) e l'altro, Benedetto Croce, di cui ognuno sa come arrivò e quando arrivò alla cattedra universitaria. E mi fermo a qualche altro che magari morì di crepacuore per essere stato bocciato, salvo poi, dopo morto e per anni e ancora ora, essere lodato da tutti, anche da quelli che contribuiremo a farlo morire di crepacuore. Ma ciononostante, il rispetto è massimo per il tempio della cultura. È allora perché non si riesce mai a tirare fuori questi nomi egregi, illustri, proprio per capire che cosa avviene in questa struttura pubblica? Perché è chiaro che dalla conoscenza ognuno sa bene o male a quale area ciascuno appartenga, sa — per esempio — se il tal consulente (preferisco non nominare partiti, nomino il Movimento popolare repubblicano) è di area del Movimento popolare repubblicano. E così di altri movimenti, di altri partiti.

Credo che questa cosa sarebbe stata utile non solo per mettere un freno per il futuro, ma anche per diradare l'esistente, perché, certamen-

te, se ne parlo vuol dire che certi dati mi sono stati forniti anche se questa volta non li ho con me alla tribuna, come è accaduto altre volte, quando però mi son guardato bene dal leggere i nomi e i cognomi, che peraltro non mi interessano. Però sono dell'opinione che c'è un limite per retribuire il lavoro dell'ingegno umano anche in una società depressa, in un Mezzogiorno come il nostro e in Sicilia.

Ma se è vero che molti consulenti di vario genere che prestano la loro opera, degnissima, ogni mese sono retribuiti con molti milioni al mese e in numero anche consistente, credo che questo, al di là delle altre considerazioni, servirebbe ad avere un quadro di questa Sogesi, cioè del modo in cui è corazzata, come ingegno umano, come sapere, come sapienza delle persone.

Ecco perché, onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, io prendo sí lo spunto, come sto facendo in relazione a questo articolo 51, dalla indennità straordinaria al commissario governativo. Ma non scriva domani nessun giornale (mi auguro, lo spero) che Natoli ha parlato contro le indennità straordinarie al commissario governativo; Natoli ha parlato semmai contro l'omertà di non conoscere chi sono coloro che gravitano attorno alla Sogesi (quanti sono, che cosa rappresentano anche sul piano politico), della necessità di sapere cioè qualcosa che consenta di capire, lo diceva anche nel suo intervento l'onorevole Cusimano, perché in Sicilia la Sogesi accumula perdite e sempre perdite. Per carità, non voglio dire che un consulente, anche se retribuito con sei, otto milioni al mese, o dieci consulenti che siano, o quaranta, possono determinare le perdite di miliardi che la Sogesi sotto i nostri occhi ha accumulato. Ma, ecco, si tratta di un sistema, perché quando noi operiamo la scelta pubblicistica, come abbiamo fatto in questa Assemblea, che è stata ricordata, che è stata ribadita, che come scelta di principio mi trova pure d'accordo, io che sono un pragmatico, che non sono un fideista, certo da una maggiore conoscenza di una radiografia globale potrei anche rivedere alcuni principi di fondo che condivido.

La scelta pubblicistica dovrebbe garantirci da tante cose, ma se anziché garantirci ci mette davanti ad una serie di assunzioni indiscriminate che cominciano dall'assunzione di centinaia di notificatori per poi trasformarli tutti in dipendenti della nuova società che si va a co-

stituire, se significa aumentare a macchia d'olio tutta l'assistenza di illustri rappresentanti del mondo della cultura, sia del settore della economia, sia del settore della scienza giuridica, perché non discutiamo con dei dati di fatto, in maniera più precisa?

Ecco quindi che io, parlando su questo articolo, dico che il mio voto contrario a questo disegno di legge non è il voto contrario all'articolo 10 o all'articolo 20 o 50: è un voto contrario ad un modo di fare politica, o a un modo di trovare i punti di convergenza, anche al di là delle stesse forze che esprimono la maggioranza e che esprimono un Governo che governi, bene o male (in questo momento non è questo il tema del mio intervento).

Ma non è possibile che io proprio non riesca, anche se l'argomento viene una prima, una seconda o una terza volta in Parlamento — come è avvenuto in tutti questi anni —, ad avere davanti a me il quadro per formarmi un giudizio autonomo, ciò che è importante per me.

In me, invero, è subentrato il dubbio che le scelte di principio pubblicistiche nel nostro Paese, nella nostra Sicilia, nel nostro Parlamento non garantiscano niente.

A volte penso che certe parole magiche: il sociale, l'interesse pubblico, servano solo a non penetrare nel problema, a non far capire cosa avviene. Chi si oppone ad una cosa sociale quando l'interesse pubblico è in gioco? Ma guai se il privato è uno speculatore, perlomeno sul piano concettuale, allora ci si allerta; ma quando abbiamo banche di diritto pubblico, su scala regionale e nazionale, per carità, la garanzia è totale. Ma il sistema di conduzione non cambia per niente: per fare un salto, è il discorso della prima rivoluzione industriale: le leggi dell'economia nessuno le può violentare. Se i Paesi industrializzati fecero la rivoluzione industriale in quarant'anni o in sessanta, quel Paese non capitalista che la volle fare in venti anni, come l'Unione Sovietica di Stalin, la fece, la prima rivoluzione industriale, ma il suo popolo pagò il prezzo che pagò.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vado a concludere questo mio intervento ribadendo ancora una volta che, relativamente a questa legge che impegna sessanta miliardi e più della Regione, non riesco ad avere, come deputato, gli elementi per comprendere se la mia posizione di principio di una scelta pubblicistica regge e quindi, se debba continuare a sostenerla, ovvero modificarla alla luce di ele-

menti obiettivi che inducano a dire che la scelta pubblicistica, sana nel principio, copre invece le cose peggiori di una scelta privatistica.

Quindi, evitando (almeno lo spero) di riprendere la parola per dichiarazione di voto (non ne ho nessuna intenzione), prendo spunto da questo articolo 51 per dire che il mio voto contrario non si limita a questo articolo, alla sua dizione ma si estende a tutti gli aspetti che ho tentato di esporre, mi auguro, con la massima chiarezza per tutti. Per quanto mi riguarda, io ho tentato di essere chiaro.

Sulla crisi idrica di alcuni comuni della provincia di Ragusa.

AIELLO. Chiedo di parlare, ai sensi dell'articolo 83, secondo comma, del Regolamento interno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIELLO. Signor Presidente della Regione, mi scusi; potrei avere la gentilezza di essere ascoltato da lei per cinque minuti? Anche perché le dovrei consegnare trentamila firme...

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Lei non mi consegna niente!

AIELLO. ... che cinque comuni siciliani hanno chiesto di presentarle parecchi mesi fa, per quanto riguarda il problema dell'acqua...

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Queste sceneggiate le faccia in altri posti!

AIELLO. Non sono sceneggiate; le sceneggiate sono le sue, dal momento che lei disprezza le persone e le istituzioni solo perché non appartengono alla sua corrente o alla sua cordata. Cinque comuni siciliani...

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Questa è un'offesa per il decoro dell'Assemblea. Ci sarebbe da vergognarsi, lei non sa cos'è il senso del decoro!

AIELLO. Lei si deve vergognare! Dovete vergognarvi voi che state assetando la Sicilia per questi comportamenti. Lei si deve vergognare! Cinque comuni siciliani, cinque sindaci — di cui alcuni anche democristiani — le han-

no chiesto di essere ricevuti. Ma il Presidente della Regione, da cinque mesi, onorevoli colleghi, si rifiuta di ricevere i sindaci della Piana di Vittoria, di Comiso, di Acate, di Mazzarone che hanno chiesto di potere consegnare i fogli di una petizione popolare che ha raccolto ben trentamila firme, cioè di un quarto di quella popolazione, per discutere con il Presidente della Regione l'emergenza idrica di quel territorio. Non c'è stato verso di poter arrivare ad un incontro. Ebbene, onorevoli colleghi, la stampa siciliana è ricca di notizie sull'emergenza idrica in Sicilia: notizie fra di loro diverse, certamente alcune di rabbia e altre di protesta delle popolazioni per l'indifferenza di questo Governo rispetto alle richieste delle amministrazioni, delle popolazioni, dei contadini siciliani. Nello stesso tempo la stampa siciliana dà quasi giornalmente notizia delle iniziative meramente cartacee o di "immagine", da affidare ai *mass-media*, che il Presidente della Regione, se il Presidente dell'Assemblea me lo consente, dichiara di assumere.

Io sono un amministratore, onorevoli colleghi, e posso dirvi questo: che nel bilancio della Regione, per quanto riguarda l'emergenza idrica, non c'è una sola lira; se un amministratore siciliano si rivolge all'Ente acquedotti siciliani per affrontare il problema dell'emergenza, di cui il Governo si riempie la bocca a parole, l'Eas risponderà che non ha una lira per impostare la semplice adduzione di un pozzo e il bilancio della Regione è completamente vuoto.

A chi si deve rivolgere un sindaco, un amministratore per rispondere positivamente e concretamente alle richieste della popolazione?

E come meravigliarsi quando la gente, esasperata da questa logica di parole, di articoli giornalistici su grandi opere, sui dissalatori e sulle svariate opere pubbliche acquedottistiche, non vede alcun risultato, perché nei fatti l'acqua non c'è? Perché meravigliarsi se la gente brucia i municipi quando si è discusso in questa Assemblea, per mesi, per anni, di questa emergenza acqua in Sicilia soltanto a parole, soltanto per prendere in giro le popolazioni siciliane?

Come vicesindaco della città di Vittoria ho chiesto all'Eas, al Presidente della Regione e ad altri organismi interessati di intervenire per l'emergenza in quell'area della provincia di Ragusa: non c'è stato verso, siamo stati "rimpallati" dal Genio civile all'Istituto idrotecnico,

all'Eas, all'Assessorato dei lavori pubblici, alla Presidenza della Regione, al Nucleo di valutazione della Presidenza. Non si sa quale percorso un amministratore siciliano debba attraversare per porre una questione; non è forse vero?

E poi questa favola della siccità: la siccità c'è, ma piú grande è l'insipienza dei Governi rispetto all'emergenza che si pone; lavorando, soprattutto nelle città piccole e medie, lavorando a braccio con onestà, con determinazione, con volontà di risolvere i problemi, veramente i rischi e i disagi delle popolazioni possono essere alleviati. Perché il Presidente della Regione del resto ogni settimana va illustrando un programma dei dissalatori in Sicilia, uno nuovo per ogni settimana? Una settimana si fa a Siracusa, poi se ne faranno due a Palermo; poi cambia e ne lascia soltanto 3: uno a Termini Imerese, uno ad Augusta e uno a Porto Empedocle. Con quale criterio? con quale rapporto con il Parlamento siciliano? con quale rapporto con il problema fondamentale della costituzione di un'autorità unica sulle acque che è un passaggio necessario per uscire fuori dall'inferno burocratico in cui tale questione oggi si trova, motivo per cui la gente non sa a chi riferirsi?

Se un imprenditore agricolo rimane senza acqua è perso. Può venderci la terra; e c'è una strategia d'attacco anche di gruppi mafiosi che in alcuni territori siciliani vanno a comprare terra dove l'acqua è mancata perché il suo prezzo cade vertiginosamente. Il dottore De Francesco, Commissario antimafia, ha detto a suo tempo che nella Valle dell'Acate la mafia aveva comprato quasi tutto il territorio agrario di Acate.

Attraverso questa strategia paralizzante, fatta di inefficienze e procedure burocratiche, si crea un circuito perverso: la gente rimane senz'acqua, non si possono perforare nuovi pozzi, il prezzo della terra cala, la mafia acquista. Ebbene, di fronte a tutto questo, i segnali venuti dal Governo della Regione dopo i fatti di Ribera, quali sono? Quello per cui i cittadini siciliani dovrebbero bruciare i municipi, per essere ascoltati? Solo all'indomani dei fatti accaduti il Presidente della Regione è andato a Ribera: questo non è giusto. Avrebbe potuto e dovuto cercare e trovare le necessarie risposte, perché così operando si toglie luce alla battaglia democratica, all'impegno difficile degli amministratori per risolvere il problema dell'acqua in Sicilia. Si rifletta su questo aspetto, onorevoli colleghi.

Solo oggi la stampa ha dato notizia di 25 miliardi che la Protezione civile avrebbe assegnato alla Regione siciliana per l'emergenza idrica e già il Presidente della Regione ha individuato i comuni a cui deve assegnarli. Ma come ha fatto a discriminare un comune da un altro? Casualmente nell'elenco è compreso anche il comune di Acireale, che è il comune dove egli risiede. Che abbia l'acqua il comune di Acireale mi pare sacrosanto: sarebbe indecente se l'acqua mancasse persino nel comune dove risiede il Presidente della Regione siciliana. Ma come fa a dire sí a questo e no a quest'altro; con quali criteri? Veramente si è raggiunto il livello di guardia!

Si parla di partiti e di partitocrazia. Ma questo Governo le giunte siciliane non le considera piú da tempo come istituzioni da riguardare con pari dignità; le giunte, per il Presidente della Regione, se sono bianche sono le sue giunte, se sono rosse o verdi o nere non sono le sue giunte; in quei comuni si può crepare per mancanza di acqua, si può soffrire per la sete, le aziende agricole possono scomparire: non gli riguarda tutto ciò. Questa vicenda allucinante delle firme di migliaia di cittadini che non ha voluto accogliere è emblematica e io le getto qui, signor Presidente dell'Assemblea, perché tutto ciò è vergognoso; mesi e mesi di lavoro ci sono voluti per raccogliere trentamila firme. Ma non si illuda di assetarci il Presidente Nicolosi: quei consigli comunali arriveranno all'autoscioglimento, signor Presidente della Regione; non glielo consentiremo di distruggere una intera plaga della Sicilia: a Ribera, a Pachino, nella Piana di Vittoria dovete intervenire.

Per quanto riguarda i dissalatori, i giornali dicono che già sono pronte le procedure d'appalto; l'affare è pronto, signor Presidente, il grande *business!* Perché non si è voluto confrontare con la Commissione di merito, dove ci sono disegni di legge pronti per essere discussi? Perché si sottrae al confronto di merito e invece marcia verso l'appalto dei dissalatori senza una legge e senza copertura finanziaria? I giornali annunziano che il nuovo programma è definito; se non avrà i soldi della legge numero 64 del 1986, chiederà una legge di ratifica dell'Assemblea regionale siciliana. Le procedure d'appalto sarebbero pronte, e riferisco dichiarazioni attribuite dalla stampa al Presidente della Regione.

Questa è la vera vergogna dirompente nel sistema degli appalti; questo è il vero attacco al

decoro delle istituzioni siciliane. Sulla pelle dei cittadini siciliani si sta costruendo un nuovo grande affare, come quello delle dighe, che è risultato ed è tra i più oscuri e infamanti della storia della Sicilia: 13 mila miliardi spesi in 20 anni solo per assetare la Sicilia. Nessuno può utilizzare l'acqua della diga sull'Irminio e l'appalto per le canalizzazioni non procede; ci sono dighe senz'acqua; dighe dove l'acqua non andrà mai; dighe con l'acqua salata! E la gente si chiede: che fare? Cerca un punto di riferimento che non c'è. Il Presidente della Regione ha dichiarato che si fa a Ragusa un dissalatore; aveva scelto perfino l'area. Poi ci sono dei deliberati dei consigli comunali e provinciali della provincia di Ragusa in una certa prospettiva e allora non gli va più il dissalatore perché esso si deve fare dove dice lui, perché la logica lo porta lì, al di là dei bisogni reali, della catastrofe che quel territorio sta subendo, al di là delle stesse ricerche della Fondazione mediterranea che dicono che l'acqua è diventata salmastra, salina, per 1.500 metri o 2.000 metri dal mare, e che centinaia e migliaia di aziende agricole stanno andando in rovina, alla malora. E a noi tocca, invece, di assistere allo sconcio, a questa commedia di uomini di governo, che vogliono sembrare interessati agli occhi dell'opinione pubblica siciliana e pensano invece solo ai dissalatori, ai grandi appalti, come ieri hanno pensato alle dighe.

Ebbene, noi presenteremo una mozione.

Su queste questioni sostanziali e non di *look* esteriore, il Presidente della Regione, che molto spesso parla di dignità delle istituzioni, fa perdere dignità alle istituzioni perché costringe la gente a bruciare i municipi; la gente che chiede solo risposte concrete; la gente che non ne può più di questo modo di governare i problemi della Sicilia, e questa emergenza in modo particolare.

È un momento buio per la Sicilia e qualcosa dovrà cambiare.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani, mercoledì 25 luglio 1990, alle ore 9,30 con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Determinazione della data di discussione delle mozioni numeri 7, 9, 10, 13, 15, 21, 22, 23, 27, 30, 32, 33, 34, 36,

40, 41, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 e 98.

III — Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera *d*), e 153 del Regolamento interno, della mozione:

numero 99: «Istituzione di una commissione d'inchiesta sul tema dell'emergenza idrica in Sicilia», degli onorevoli: Cristaldi, Cusimano, Ragno, Virga, Bono, Paolone, Tricoli, Xiumè.

IV — Discussione dei disegni di legge:

1) «Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate» (760/A - Norme stralciate) (Seguito);

2) «Interventi a sostegno delle cooperative a maggiore prevalenza giovanile» (723/A);

3) «Disposizioni sul credito agrario e norme in favore delle colture sensibili ai fini della protezione ambientale» (678/A - Norme stralciate);

4) «Interventi finanziari urgenti per l'Ente minerario siciliano e società collegate e Azasi» (866/A);

5) «Norme modificative ed integrative della legge 28 febbraio 1987, numero 56 e delle leggi regionali 23 gennaio 1957, numero 2, 27 dicembre 1969, numero 52 e 5 marzo 1979, numero 18, in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro» (720/A);

6) «Interventi nel settore delle opere pubbliche» (495/A);

7) «Interventi finanziari urgenti connessi all'erogazione dell'assistenza sanitaria in Sicilia ed altre norme per il finanziamento di spese in materia di sanità» (774/A);

8) «Proroga degli interventi a favore dei lavoratori delle imprese Keller S.p.A. di Palermo e Birra Dreher di Catania e provvedimenti a favore dei la-

voratori delle imprese Gafer S.p.A. e Fenicia S.p.A. di Palermo» (858/A);

9) «Incremento del fondo destinato allo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani» (661/A) (Seguito);

10) «Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, concernente l'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale» (802 - 845/A);

11) «Ulteriori disposizioni per l'attuazione delle leggi regionali 6 maggio 1981, numero 87 e 25 marzo 1986, numero 14, recanti interventi e servizi a favore degli anziani» (635/A);

12) «Disposizioni per il personale di custodia nominato in prova nel ruolo dei beni culturali ed ambientali ai sensi e per gli effetti della legge 2 marzo 1968, numero 482» (194/A);

13) «Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale» (338/A) (Seguito);

14) «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta e vigilan-

za sul fenomeno della mafia in Sicilia» (568 - 619/A);

15) «Iniziative per celebrare la figura e l'opera di Pio La Torre e provvidenze per i familiari di vittime della mafia e del terrorismo» (684/A);

16) «Modificazioni ed integrazioni alla legislazione regionale in materia di pesca» (865 - 781 - 95/A);

17) «Norme urgenti per il rifinanziamento della legge regionale 11 aprile 1981, numero 61, e dell'articolo 19 della legge regionale 8 agosto 1985, numero 34, concernenti interventi per i centri storici di Ragusa Ibla e di Agrigento» (837/A).

V — Votazione finale del disegno di legge numero 655/A: «Provvedimenti in favore dell'associazione Centro attrezzature residenziali culturali educative siciliane (Arces)».

La seduta è tolta alle ore 21,55.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Direttore

Dott.ssa Loredana Cortese

Grafiche Renna S.p.A. - Palermo